



Documento di seduta

A9-0029/2023

10.2.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE
(COM(2021)0663 – C9-0395/2021 – 2021/0341(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Jonás Fernández

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	103
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	104

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE

(COM(2021)0663 – C9-0395/2021 – 2021/0341(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0663),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0395/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 27 aprile 2022¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0029/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 248 del 30.6.2022, pag. 87.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea³,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Le autorità competenti, il loro personale e i membri dei loro organi di governance dovrebbero essere indipendenti da influenze politiche ed economiche. I rischi di conflitti di interessi compromettono l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e pregiudicano l'obiettivo di un'unione bancaria e dei mercati dei capitali integrata. La direttiva 2013/36/UE dovrebbe prevedere disposizioni più dettagliate affinché gli Stati membri garantiscano che le autorità competenti, compresi il loro personale e i loro dirigenti, agiscano in modo indipendente e obiettivo. In tale contesto è opportuno stabilire requisiti minimi per prevenire i conflitti di interessi **e porre rigorosi limiti al fenomeno delle "porte girevoli"**. L'**Autorità europea di vigilanza** (Autorità bancaria europea) (ABE) dovrebbe emanare orientamenti destinati alle autorità competenti in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, sulla base delle migliori prassi internazionali.

(1 bis) La modifica della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance e la modifica della direttiva 2014/59/UE dovrebbero essere coerenti con la logica

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in *grassetto corsivo* e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

dell'Unione bancaria e portare a un'ulteriore armonizzazione del mercato unico per il settore bancario. Esse dovrebbero garantire sempre la proporzionalità delle norme e mirare a ridurre ulteriormente i costi di conformità e di segnalazione, in particolare per gli enti piccoli e non complessi, in linea con lo studio sul costo della conformità agli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza pubblicato dall'ABE nel 2021, che mirava a ridurre i costi di segnalazione di una percentuale compresa tra il 10 e il 20 %.

- (2) Le autorità competenti dovrebbero avere il potere necessario per revocare l'autorizzazione concessa a un ente creditizio che sia stato dichiarato in dissesto o a rischio di dissesto e che, allo stesso tempo, non soddisfi le altre condizioni per la risoluzione stabilite nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ o nel regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. In tale situazione un ente creditizio dovrebbe essere liquidato conformemente alle procedure nazionali di insolvenza applicabili o ad altri tipi di procedure previste per tali enti dal diritto nazionale e dovrebbe pertanto cessare le attività per le quali era stata concessa l'autorizzazione.
- (3) La prestazione di servizi bancari nell'Unione da parte di un ente creditizio è subordinata al rilascio di un'autorizzazione preventiva e alla presenza fisica, sul territorio dell'Unione, tramite una persona giuridica o una succursale. Solo in tal modo gli enti creditizi possono essere soggetti a una normativa e a una vigilanza prudenziali efficaci, necessarie per ridurre al minimo il rischio di dissesto e, all'occorrenza, per gestirlo, al fine di evitare che si diffonda in modo sregolato e provochi il collasso del sistema finanziario (rischio di contagio provocato, ad esempio, da un assalto agli sportelli o dal fallimento di una banca innescato da prestiti imprudenti). La prestazione di servizi bancari nell'Unione senza tale presenza fisica aumenterebbe la presenza e la prevalenza in mercati finanziari in cui gli enti creditizi sono strettamente coinvolti di segmenti di rischio non soggetti alla normativa e alla vigilanza prudenziali dell'Unione, fenomeno che potrebbe minacciare la stabilità finanziaria dell'Unione o dei suoi singoli Stati membri. La crisi finanziaria del 2008-2009 è il precedente storico più recente che mette in evidenza come piccoli segmenti di mercato possano divenire una fonte di grave pericolo per la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri se esclusi dall'ambito di applicazione della normativa e della vigilanza prudenziali. È pertanto necessario stabilire nel diritto dell'Unione una norma esplicita che imponga alle imprese stabilite in un paese terzo che intendono prestare servizi bancari nell'Unione di stabilire almeno una succursale in uno Stato membro e che tale succursale sia autorizzata in conformità della legislazione dell'Unione, a meno che l'impresa non intenda prestare servizi bancari nell'Unione tramite una filiazione. L'obbligo di stabilire una succursale non dovrebbe tuttavia applicarsi ai casi in cui i servizi sono prestati su iniziativa

⁵ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁶ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

esclusiva del cliente, poiché in questo caso è il cliente che si rivolge all'impresa di paese terzo per sollecitare la prestazione del servizio. ***Tale obbligo non dovrebbe applicarsi nemmeno ai casi di operazioni interbancarie e di intermediazione, ad esclusione delle operazioni con filiazioni, o per i servizi forniti a norma della direttiva 2014/65/UE e i servizi accessori di facilitazione il cui unico scopo è fornire servizi ai sensi di tale direttiva. Tuttavia, tale esenzione dovrebbe tenere conto del rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) di cui a [inserire il riferimento alla direttiva antiriciclaggio].***

- (4) Le autorità di vigilanza degli enti creditizi dovrebbero disporre di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle loro funzioni, i quali dovrebbero riguardare le varie operazioni effettuate dalle entità sottoposte a vigilanza. A tal fine e per migliorare la parità di condizioni, le autorità di vigilanza devono disporre di tutti i poteri di vigilanza che consentano loro di trattare tutte le operazioni rilevanti effettuabili dalle entità sottoposte a vigilanza. La Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto essere informate nel caso in cui un'operazione rilevante, ivi compresi le acquisizioni di partecipazioni rilevanti in entità finanziarie o non finanziarie da parte di entità sottoposte a vigilanza, i trasferimenti rilevanti di attività e passività da o verso entità sottoposte a vigilanza e le fusioni e le scissioni che coinvolgono entità sottoposte a vigilanza, se intrapresa da un'entità sottoposta a vigilanza, sollevi preoccupazioni in merito al suo profilo prudenziale o circa possibili attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre avere il potere di intervenire in tali casi.
- (5) Per quanto riguarda le fusioni e le scissioni, la direttiva (UE) 2017/1132 stabilisce norme e procedure armonizzate, in particolare per le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società di capitali. Pertanto la procedura di valutazione seguita dalle autorità competenti e prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere complementare alla direttiva (UE) 2017/1132 e non dovrebbe contraddire nessuna delle disposizioni ivi contenute. Nel caso di fusioni e scissioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, il parere motivato emesso dall'autorità di vigilanza competente dovrebbe rientrare nella valutazione del rispetto di tutte le condizioni pertinenti e del corretto espletamento di tutte le procedure e le formalità previste per il rilascio del certificato preliminare alla fusione o alla scissione. Il parere motivato dovrebbe pertanto essere trasferito all'autorità nazionale designata responsabile del rilascio del certificato preliminare alla fusione o alla scissione a norma della direttiva (UE) 2017/1132.
- (6) Onde garantire che le autorità competenti possano intervenire prima dell'esecuzione di una di queste operazioni rilevanti, esse dovrebbero essere notificate ex ante. Tale notifica dovrebbe essere corredata delle informazioni necessarie affinché le autorità competenti possano valutare l'operazione prevista dal punto di vista prudenziale e nella prospettiva della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le autorità competenti dovrebbero iniziare la valutazione al momento del ricevimento della notifica corredata di tutte le debite informazioni e, in caso di acquisizione di una partecipazione rilevante o di trasferimento rilevante di attività e passività, la valutazione dovrebbe avere durata limitata.
- (7) In caso di acquisizione di una partecipazione qualificata o di trasferimento rilevante di attività o passività, in esito alla conclusione della valutazione l'autorità competente

potrebbe decidere di opporsi all'operazione. In assenza di opposizione delle autorità competenti entro un dato termine, l'operazione dovrebbe essere considerata approvata.

- (8) Per garantire la proporzionalità ed evitare indebiti oneri amministrativi, i suddetti poteri aggiuntivi delle autorità competenti dovrebbero essere esercitabili solo in caso di operazioni considerate rilevanti. Solo le operazioni di fusione o scissione dovrebbero essere trattate automaticamente come operazioni rilevanti, poiché è probabile che l'entità di nuova costituzione presenti un profilo prudenziale significativamente diverso da quello delle entità inizialmente coinvolte nella fusione o nella scissione. Inoltre le entità non dovrebbero concludere operazioni di fusione o scissione prima che le autorità competenti abbiano espresso un parere positivo. Le altre operazioni (comprese l'acquisizione di partecipazioni e i trasferimenti di attività e passività), se considerate rilevanti, dovrebbero essere valutate dalle autorità competenti sulla base di una procedura di approvazione tacita.
- (9) In alcune situazioni (ad esempio quando sono coinvolte entità stabilite in diversi Stati membri) le operazioni potrebbero richiedere molteplici notifiche e valutazioni da parte di diverse autorità competenti, **comprese le autorità preposte all'AML/CFT**, il che rende necessaria una cooperazione efficiente tra tali autorità. Occorre pertanto precisare gli obblighi di cooperazione, in particolare la comunicazione incrociata preliminare, lo scambio agevole di informazioni e il coordinamento nella valutazione.
- (10) È necessario uniformare le disposizioni relative all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio rispetto alle disposizioni sull'acquisizione di una partecipazione qualificata da parte di un ente creditizio, nel caso in cui entrambe le valutazioni debbano essere effettuate per la stessa operazione. In effetti, senza un'adeguata articolazione, tali disposizioni potrebbero generare incongruenze nella valutazione effettuata dalle autorità competenti e, in ultima analisi, nelle decisioni da esse adottate. Pertanto quando l'operazione è considerata complessa è necessario prevedere un termine supplementare analogo quello concesso alle autorità competenti per comunicare per iscritto il ricevimento della notifica.
- (11) L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare norme tecniche di regolamentazione e norme tecniche di attuazione per assicurare una definizione adeguata del quadro per il ricorso a tali poteri di vigilanza aggiuntivi. Le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione dovrebbero, in particolare, specificare quali informazioni devono pervenire alle autorità competenti, gli elementi da valutare e le modalità di cooperazione qualora siano coinvolte più autorità competenti. Questi vari elementi sono essenziali per garantire che una metodologia di vigilanza sufficientemente armonizzata consenta un'attuazione efficiente delle disposizioni relative ai poteri aggiuntivi a fronte di oneri amministrativi supplementari quanto più possibile limitati.
- (12) È fondamentale che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste rispettino i requisiti prudenziali per garantire la loro sicurezza e solidità e preservare la stabilità del sistema finanziario, sia a livello dell'Unione nel suo insieme che in ciascuno Stato membro. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto avere il potere di adottare misure tempestive e decisive qualora tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria miste e i loro dirigenti responsabili non rispettino i requisiti prudenziali o le decisioni di vigilanza.

(12 bis) *Le autorità competenti responsabili dell'attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi sono tenute ad assicurare un opportuno equilibrio dei requisiti prudenziali in seno ai gruppi bancari, al fine di garantire che il gruppo e ciascuna delle sue filiazioni siano resilienti e in grado di sostenere i loro clienti, anche in situazioni di difficoltà; sono inoltre tenute a tenere conto dell'efficienza della gestione dei rischi del gruppo, garantendo nel contempo che siano predisposte garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri. A tal fine, le autorità competenti e le autorità di risoluzione esigono che gli enti mantengano un livello adeguato di capitale e di liquidità e si affidino a piani di risanamento e risoluzione per garantire che le perdite possano essere adeguatamente distribuite all'interno del gruppo e che la liquidità possa fluire laddove necessario nei periodi di pressione. Tale disposizione dovrebbe essere integrata da poteri supplementari a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 affinché le autorità competenti possano, nell'ambito delle loro misure di intervento precoce, imporre a un ente impresa madre di attuare piani di risanamento del gruppo quando gli indicatori di risanamento sono soddisfatti solo dalle sue filiazioni, nel caso in cui il gruppo bancario abbia altresì concluso un accordo di sostegno finanziario di gruppo. Tali poteri supplementari dovrebbero essere introdotti in occasione dell'imminente revisione del quadro dell'UE per la gestione delle crisi.*

- (13) Per garantire parità di condizioni a livello di poteri sanzionatori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter imporre sanzioni amministrative qualora la violazione in questione sia soggetta anche al diritto penale nazionale. Tali sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative dovrebbero soddisfare determinati requisiti minimi, tra cui i poteri minimi che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti per poterle imporre, i criteri di cui le autorità competenti dovrebbero tenere conto nella loro applicazione, gli obblighi di pubblicazione o i livelli delle sanzioni amministrative e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme specifiche e meccanismi efficaci per l'applicazione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.
- (14) Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero avere un effetto deterrente così da impedire che la persona fisica o giuridica recidivi in futuro nella violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, nel determinare il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il livello pecuniario delle sanzioni amministrative, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di eventuali precedenti sanzioni penali irrogate alla stessa persona fisica o giuridica responsabile della medesima violazione. Ciò al fine di garantire che la severità di tutte le sanzioni e

⁷ Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

le altre misure amministrative imposte a fini punitivi in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali sia limitata a quanto necessario alla luce della gravità della violazione in questione. A tal fine è fondamentale rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità giudiziarie in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali nei confronti delle stesse persone responsabili della medesima violazione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme e meccanismi specifici per facilitare tale cooperazione.

- (15) Le autorità competenti dovrebbero poter imporre sanzioni amministrative alla stessa persona fisica o giuridica responsabile dei medesimi atti od omissioni. Tale cumulo di procedimenti e sanzioni per la medesima violazione dovrebbe tuttavia perseguire obiettivi di interesse generale diversi. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che prevedano un adeguato coordinamento tra procedimenti amministrativi e penali. Esse dovrebbero limitare l'imposizione di sanzioni cumulative nei confronti delle persone responsabili della medesima violazione allo stretto necessario per conseguire tali diversi obiettivi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire norme per garantire che la severità di tutte le sanzioni amministrative e penali e delle altre misure imposte in caso di cumulo di procedimenti sia limitata a quanto necessario alla luce della gravità della violazione in questione. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire che la duplicazione dei procedimenti e le sanzioni conseguenti siano conformi al principio ne bis in idem e che i diritti della persona fisica o giuridica interessata siano debitamente tutelati.
- (16) Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere applicate alle persone giuridiche in modo coerente, in particolare per quanto riguarda la determinazione del loro importo massimo, che dovrebbe tenere conto del fatturato netto totale annuo dell'impresa in questione. L'attuale definizione di fatturato netto totale annuo di cui alla direttiva 2013/36/UE non è abbastanza esaustiva né sufficientemente chiara e completa per garantire parità di condizioni nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. È pertanto necessario chiarire diversi elementi dell'attuale definizione di fatturato netto annuo totale al fine di evitare un'interpretazione incoerente.
- (17) Alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di imporre agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria miste e ai loro dirigenti responsabili, oltre a sanzioni amministrative, anche sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 o a una decisione emanata da un'autorità competente. Tali misure esecutive dovrebbero essere imposte qualora persista una violazione di un obbligo o di una decisione di vigilanza dell'autorità competente. Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di imporre tali misure esecutive senza dover presentare preventivamente richieste, ordini o diffide alla parte inadempiente. Poiché lo scopo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è obbligare una persona fisica o giuridica a porre fine a una violazione in corso, l'applicazione di tali sanzioni non dovrebbe impedire alle autorità competenti di imporre altre sanzioni amministrative per la medesima violazione.
- (18) È necessario prevedere sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative al fine di assicurare che l'azione esercitata a seguito di una violazione abbia il maggior ambito di applicazione possibile e di contribuire ad impedire ulteriori violazioni, a prescindere dalla loro definizione come sanzione amministrativa o altra misura amministrativa a norma del diritto

nazionale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la facoltà di prevedere sanzioni aggiuntive e un livello più elevato di sanzioni amministrative pecuniarie.

- (19) Le autorità competenti dovrebbero imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento proporzionate ed effettive. Di conseguenza l'autorità competente dovrebbe tenere conto degli effetti potenziali della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento sulla situazione finanziaria della persona fisica o giuridica inadempiente e cercare di evitare che la sanzione provochi l'insolvenza di tale persona fisica o giuridica inadempiente, la conduca a gravi difficoltà finanziarie o rappresenti una percentuale sproporzionata del suo fatturato annuo totale.
- (20) ***A titolo di deroga, limitata solo alle situazioni in cui*** l'ordinamento giuridico dello Stato membro non consente le sanzioni amministrative previste dalla presente direttiva, ***dovrebbe essere possibile applicare in via eccezionale*** le norme sulle sanzioni amministrative in modo tale che il procedimento sanzionatorio sia avviato dall'autorità competente e la sanzione sia imposta dalle autorità giudiziarie. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano ***comunque*** che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative imposte dalle autorità competenti. Nell'irrogare tali sanzioni le autorità giudiziarie dovrebbero tenere conto della raccomandazione dell'autorità competente che ha avviato il procedimento sanzionatorio. Le sanzioni irrogate dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (21) È opportuno integrare l'elenco delle violazioni soggette a sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative al fine di prevedere sanzioni adeguate per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto opportuno modificare l'elenco delle violazioni di cui all'articolo 67 della direttiva 2013/36/UE.
- (22) Le succursali di imprese stabilite in un paese terzo per prestare servizi bancari in uno Stato membro sono disciplinate da norme di diritto nazionale armonizzate solo in misura molto limitata dalla direttiva 2013/36/UE. Nonostante una significativa ***e crescente*** presenza nei mercati bancari dell'Unione, le succursali di paesi terzi attualmente sono soggette solo a obblighi di informazione di livello elevatissimo, ma non a norme prudenziali o a meccanismi di cooperazione in materia di vigilanza a livello dell'Unione. A fronte di questa totale assenza di un quadro prudenziale comune le succursali di paesi terzi finiscono per essere soggette a obblighi nazionali eterogenei, di diversa portata e con diversi livelli prudenziali. Alle autorità competenti inoltre mancano informazioni esaustive e strumenti di vigilanza sufficienti per monitorare adeguatamente i rischi specifici prodotti dai gruppi di paesi terzi che operano in uno o più Stati membri tramite succursali e filiazioni. Attualmente non esistono meccanismi di vigilanza integrati in relazione a tali succursali e filiazioni e l'autorità competente responsabile della vigilanza di ciascuna succursale di un gruppo di paese terzo non è obbligata a scambiare informazioni con le autorità competenti che vigilano sulle altre succursali e filiazioni dello stesso gruppo. Tale frammentazione del panorama normativo mette a rischio la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato dell'Unione, un problema che dovrebbe essere adeguatamente affrontato mediante un quadro armonizzato in materia di succursali di paesi terzi. Tale quadro dovrebbe prevedere norme minime comuni in materia di autorizzazione, norme prudenziali, governance interna, vigilanza e segnalazione. Tale serie di norme dovrebbe basarsi sui requisiti già vigenti sul territorio

degli Stati membri in materia di succursali di paesi terzi e dovrebbe tenere conto di norme analoghe o equivalenti applicate dai paesi terzi alle succursali estere, onde garantire la coerenza tra gli Stati membri e adeguare il quadro dell'Unione in materia di succursali di paesi terzi alle prassi internazionali in uso in questo settore. ***Le nuove succursali di paesi terzi non dovrebbero pertanto essere autorizzate a operare all'interno dell'Unione fino a quando non sia stato concluso un memorandum d'intesa tra l'ABE e le autorità competenti dei paesi terzi.***

- (23) Per ragioni di proporzionalità, le norme in materia di succursali di paesi terzi dovrebbero contemplare anche il rischio che esse comportano per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato dell'Unione e degli Stati membri. È opportuno pertanto classificare le succursali di paesi terzi secondo una classe 1, quando ritenute più rischiose, o, altrimenti, una classe 2, quando sono piccole e non complesse e non comportano un rischio significativo per la stabilità finanziaria (conformemente alla definizione di "ente piccolo e non complesso" di cui al regolamento (UE) n. 575/2013). Di conseguenza dovrebbero essere considerate più rischiose, per via delle loro dimensioni e della loro complessità, le succursali di paesi terzi con attività registrate nello Stato membro per un importo pari o superiore a 5 miliardi di EUR, poiché il loro dissesto potrebbe perturbare in modo significativo il mercato dei servizi bancari o il sistema bancario dello Stato membro. Anche le succursali di paesi terzi autorizzate ad accettare depositi al dettaglio dovrebbero essere considerate più rischiose, a prescindere dalle loro dimensioni, in quanto il loro dissesto colpirebbe i depositanti altamente vulnerabili e potrebbe gettare discredito sulla sicurezza e sulla solidità del sistema bancario dello Stato membro e sulla sua capacità di tutelare i risparmi dei cittadini. Questi due tipi di succursali di paesi terzi dovrebbero pertanto rientrare nella classe 1.
- (24) Le succursali di paesi terzi dovrebbero rientrare nella classe 1 anche quando l'impresa nel paese terzo che è la sede centrale ("l'impresa principale") è soggetta a una legislazione, una sorveglianza e un'applicazione normativa di cui non è stata determinata almeno l'equivalenza alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013, oppure se il paese terzo in questione figura tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Tali succursali di paesi terzi rappresentano un rischio significativo per la stabilità finanziaria dell'Unione e dello Stato membro di stabilimento in quanto i quadri in materia di regolamentazione bancaria o antiriciclaggio che si applicano all'impresa principale non colgono adeguatamente i rischi specifici derivanti dalle attività svolte nello Stato membro dalla succursale o i rischi di controparte nello Stato membro che derivano dal gruppo di paese terzo, né ne consentono un adeguato monitoraggio. Allo scopo di determinare l'equivalenza delle norme prudenziali e di vigilanza bancarie del paese terzo rispetto alle norme dell'Unione, la Commissione dovrebbe poter incaricare l'ABE di effettuare una valutazione conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'ABE dovrebbe garantire che la valutazione sia svolta in modo rigoroso, trasparente e secondo una metodologia solida. L'ABE dovrebbe inoltre consultare le autorità di vigilanza dei paesi terzi, i dipartimenti delle amministrazioni incaricati della

⁸ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

regolamentazione bancaria e, se del caso, le parti del settore privato, cooperando strettamente con tali soggetti e cercando di trattarli in modo equo e di dare loro la possibilità di presentare la documentazione e le proprie osservazioni in tempi ragionevoli. L'ABE dovrebbe anche assicurare che la relazione emanata a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia adeguatamente motivata, contenga una descrizione dettagliata degli aspetti valutati e sia trasmessa entro un termine ragionevole.

- (25) Alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere esplicito di esigere, caso per caso, che le succursali di paesi terzi presentino domanda di autorizzazione a norma del titolo III, capo 1, della direttiva 2013/36/UE, almeno qualora tali succursali svolgano attività con controparti in altri Stati membri trasgredendo alle norme del mercato interno o qualora rappresentino un rischio significativo per la stabilità finanziaria dell'Unione o dello Stato membro in cui sono stabilite. Alle autorità competenti dovrebbe inoltre essere imposto di verificare periodicamente se le succursali di paesi terzi che tengono nei registri attività per un importo pari o superiori a **40** miliardi di EUR abbiano una rilevanza sistemica. Tutte le succursali di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo, stabilite in uno Stato membro o in più Stati membri, dovrebbero essere congiuntamente soggette a tale valutazione periodica. La valutazione dovrebbe accertare se, conformemente a criteri specifici, tali succursali rappresentino, per la stabilità finanziaria dell'Unione o dei suoi Stati membri, un livello di rischio analogo a quello degli enti definiti "a rilevanza sistemica" nella direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013. Se le autorità competenti concludono che le succursali di paesi terzi hanno rilevanza sistemica, dovrebbero imporre a tali succursali obblighi adeguati per attenuare i rischi per la stabilità finanziaria. A tal fine alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di imporre alle succursali di paesi terzi di presentare domanda di autorizzazione come enti filiazioni a norma della direttiva 2013/36/UE per continuare a svolgere attività bancarie nello Stato membro o in più Stati membri. Inoltre alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di imporre alle succursali di paesi terzi altri obblighi, in particolare l'obbligo di ristrutturare le loro attività patrimoniali od operative presenti nell'Unione, cosicché le medesime succursali cessino di avere rilevanza sistemica, oppure l'obbligo di rispettare i requisiti patrimoniali, i requisiti in materia di liquidità, gli obblighi di segnalazione o gli obblighi di informativa supplementari, qualora ciò sia sufficiente per far fronte ai rischi per la stabilità finanziaria. Alle autorità competenti dovrebbe essere lasciata la possibilità di non imporre nessuno di tali obblighi alle succursali di paesi terzi valutate come a rilevanza sistemica solo se le suddette autorità possono dimostrare che i rischi posti dalle medesime succursali alla stabilità finanziaria e all'integrità del mercato dell'Unione e degli Stati membri non aumenterebbero in modo significativo, in un periodo non superiore a un anno, in assenza dell'imposizione di detti obblighi.
- (26) Per garantire la coerenza delle decisioni di vigilanza relative a un gruppo di paese terzo con succursali e filiazioni in più Stati membri, è opportuno designare un'autorità competente capofila incaricata di effettuare la valutazione della rilevanza sistemica. Tale ruolo dovrebbe corrispondere a quello dell'autorità di vigilanza su base consolidata del gruppo di paese terzo nell'Unione, ove si applichi l'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE, o dell'autorità competente che diventerebbe l'autorità di vigilanza su base consolidata conformemente a detto articolo, qualora le succursali di paesi terzi di tale gruppo fossero trattate come sue filiazioni. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata pertinente non è stata determinata o se l'autorità competente capofila non ha avviato la

valutazione della rilevanza sistemica entro tre mesi, la valutazione dovrebbe essere invece affidata all'ABE. L'autorità competente capofila o, se del caso, l'ABE dovrebbe consultare e cooperare pienamente con le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni e delle succursali del gruppo di paese terzo interessato in più Stati membri. L'autorità competente capofila e tali autorità competenti dovrebbero adottare una decisione congiunta sull'opportunità di imporre obblighi alle succursali di paesi terzi valutate come a rilevanza sistemica. Nell'ottica del giusto processo, l'autorità competente capofila o, se del caso, l'ABE dovrebbe garantire che il diritto delle succursali di paesi terzi di essere sentite e di presentare osservazioni sia rispettato durante la valutazione della rilevanza sistemica.

- (27) Le autorità competenti dovrebbero riesaminare periodicamente se le succursali di paesi terzi rispettano gli obblighi pertinenti di cui alla direttiva 2013/36/UE e dovrebbero adottare misure di vigilanza rivolte a tali succursali per assicurare o ripristinare il rispetto di detti obblighi. Per agevolare l'efficace vigilanza in merito agli obblighi che incombono alle succursali di paesi terzi e disporre di un quadro completo delle attività dei gruppi di paesi terzi nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero avere a disposizione relazioni di vigilanza e finanziarie comuni redatte secondo modelli standardizzati. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che stabiliscono tali modelli e alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali progetti. È inoltre necessario attuare adeguati meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti per garantire che tutte le attività dei gruppi di paesi terzi che operano nell'Unione tramite succursali di paesi terzi siano soggette a una vigilanza esauriente, per evitare che siano elusi gli obblighi applicabili a tali gruppi a norma del diritto dell'Unione e per ridurre al minimo i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione. In particolare, le succursali di paesi terzi di classe 1 dovrebbero essere incluse nelle attribuzioni dei collegi delle autorità di vigilanza dei gruppi di paesi terzi nell'Unione. Se tale collegio non è già stato istituito, le autorità competenti dovrebbero istituire uno *ad hoc* per tutte le succursali di paesi terzi di classe 1 dello stesso gruppo, qualora esso operi in più di uno Stato membro.
- (28) Il quadro dell'Unione in materia di succursali di paesi terzi dovrebbe applicarsi senza pregiudicare l'attuale potere discrezionale potenzialmente conferito agli Stati membri per imporre, su base generale, che le imprese di taluni paesi terzi svolgano attività bancarie sul loro territorio esclusivamente tramite enti filiazioni autorizzati conformemente al titolo III, capo 1, della direttiva 2013/36/UE. Tale obbligo può riferirsi ai paesi terzi che applicano norme prudenziali e di vigilanza bancarie che non sono equivalenti alle norme previste dal diritto nazionale dello Stato membro o ai paesi terzi che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
- (28 bis) *Fatte salve le attuali norme sulla segretezza applicabili, è opportuno migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità fiscali. Tale scambio di informazioni dovrebbe tuttavia essere conforme al diritto nazionale e, qualora le informazioni provengano da un altro Stato membro, le autorità competenti interessate dovrebbero concludere un accordo per consentire la divulgazione.***
- (29) A seguito dell'introduzione dell'IFRS 9 il 1° gennaio 2018, i risultati dei calcoli delle perdite attese su crediti, basati su un metodo di modellizzazione, incidono direttamente sull'importo dei fondi propri e sui coefficienti regolamentari degli enti. Gli stessi metodi

di modellizzazione costituiscono inoltre la base per il calcolo delle perdite attese su crediti quando gli enti applicano la disciplina contabile nazionale. È importante quindi che le autorità competenti e l'ABE abbiano una visione chiara dell'incidenza di tali calcoli sulla serie di valori delle attività ponderate per il rischio e dei requisiti in materia di fondi propri che risultano per esposizioni simili. A tal fine l'esercizio di analisi comparata dovrebbe riguardare anche tali metodi di modellizzazione. Dato che gli enti che calcolano i requisiti patrimoniali conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito possono utilizzare modelli anche per calcolare le perdite attese su crediti nel quadro dell'IFRS 9, tali enti dovrebbero essere a loro volta inclusi nell'esercizio di analisi comparata, tenendo conto del principio di proporzionalità.

- (30) Il regolamento (UE) 2019/876⁹ ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 introducendo un quadro del rischio di mercato riveduto elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Il metodo standardizzato alternativo che rientra in tale nuovo quadro consente agli enti di modellare determinati parametri utilizzati nel calcolo delle attività ponderate per il rischio e dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato. È importante quindi che le autorità competenti e l'ABE abbiano una visione chiara della serie di valori delle attività ponderate per il rischio e dei requisiti in materia di fondi propri che risultano per esposizioni simili non solo nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni, ma anche nell'ambito del metodo standardizzato alternativo. L'esercizio di analisi comparata del rischio di mercato dovrebbe riguardare pertanto il metodo standardizzato e il metodo dei modelli interni riveduti.
- (31) La transizione globale verso un'economia sostenibile sancita dall'accordo di Parigi¹⁰, come concluso dall'Unione, e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile richiederanno una profonda trasformazione socioeconomica e dipenderanno dalla mobilitazione di ingenti risorse finanziarie da parte dei settori pubblico e privato. Con il Green Deal europeo¹¹ l'Unione s'impegna a diventare climaticamente neutra entro il 2050. Il sistema finanziario svolge un ruolo importante nel sostegno di tale transizione: si tratta non solo di cogliere e sfruttare le opportunità che si presenteranno, ma di gestire correttamente i rischi che la transizione può comportare.
- (32) La portata senza precedenti della transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e circolare avrà un impatto considerevole sul sistema finanziario. Nel 2018 la Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System¹² ha riconosciuto che i rischi legati al clima sono fonte di rischi finanziari. La nuova strategia per una finanza sostenibile della Commissione¹³ sottolinea che i rischi

⁹ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

¹⁰ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

¹¹ COM(2019) 640 final.

¹² Istituita in occasione del One Planet Summit di Parigi il 12 dicembre 2017, si compone di un gruppo di banche centrali e autorità di vigilanza disposte, su base volontaria, a condividere le migliori pratiche e a contribuire allo sviluppo della gestione del rischio ambientale e climatico nel settore finanziario e a mobilitare la finanza tradizionale per sostenere la transizione verso un'economia sostenibile.

¹³ COM(2021) 390 final del 6.7.2021.

ambientali, sociali e di governance, e in particolare i rischi derivanti dall'impatto fisico dei cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dal più ampio degrado ambientale degli ecosistemi, rappresentano una sfida senza precedenti per le nostre economie e per la stabilità del sistema finanziario. Tali rischi, **di cui si dovrebbe tenere parimenti conto**, sono specifici per via della loro natura rivolta al futuro e del loro impatto particolare su orizzonti temporali a breve, medio e lungo termine. **La specificità dei rischi ambientali legati al clima, in termini sia di transizione che di rischi fisici, richiede in particolare che tali rischi siano gestiti per un periodo di tempo di almeno 10 anni.**

- (33) La natura a lungo termine e la profondità della transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e circolare comporteranno cambiamenti significativi nei modelli imprenditoriali degli enti. È necessario che il settore finanziario, in particolare gli enti creditizi, si adeguino per conseguire l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nell'economia dell'Unione entro il 2050, mantenendo al contempo sotto controllo i rischi intrinseci. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la facoltà di valutare tale processo e intervenire nei casi in cui gli enti gestiscano i rischi climatici e i rischi derivanti dal degrado ambientale e dalla perdita di biodiversità in modo da nuocere alla stabilità di singoli enti o alla stabilità finanziaria nel suo complesso. Le autorità competenti dovrebbero inoltre monitorare e avere la facoltà di agire in caso di discrepanza dei modelli e delle strategie imprenditoriali degli enti rispetto ai pertinenti obiettivi **normativi** verso un'economia sostenibile, in quanto tale discrepanza produrrebbe rischi per i loro modelli e le loro strategie imprenditoriali o per la stabilità finanziaria. **Tali obiettivi dovrebbero includere gli obiettivi strategici dell'Unione e le norme internazionali consolidate, come l'accordo di Parigi.** I rischi climatici e, più in generale, i rischi ambientali dovrebbero essere considerati unitamente ai rischi sociali e di governance in un'unica categoria di rischi, al fine di consentire un'integrazione globale e coordinata di questi fattori, che sono spesso interconnessi. I rischi ambientali, sociali e di governance sono strettamente legati al concetto di sostenibilità poiché i fattori ambientali, sociali e di governance ne rappresentano i tre pilastri principali.
- (34) Per mantenere un'adeguata resilienza agli impatti negativi dei fattori ambientali, sociali e di governance, è necessario che gli enti stabiliti nell'Unione siano in grado di individuare, misurare e gestire sistematicamente i rischi derivanti da tali fattori e che le autorità di vigilanza degli enti valutino i rischi sia a livello del singolo ente sia a livello sistemico, dando priorità ai fattori ambientali e progredendo verso gli altri fattori di sostenibilità man mano che le metodologie e gli strumenti per la valutazione evolvono. Gli enti dovrebbero valutare la coerenza dei loro portafogli con l'ambizione dell'Unione di diventare climaticamente neutra entro il 2050 e di prevenire il degrado ambientale e la perdita di biodiversità. Gli enti dovrebbero definire piani specifici per gestire i rischi derivanti, nel breve, medio e lungo periodo, dalla discrepanza del loro modello e della loro strategia imprenditoriali rispetto ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione che rientrano nell'accordo di Parigi, nel pacchetto "Pronti per il 55 %" ¹⁴ [e nel quadro globale per la biodiversità post-2020]. Agli enti dovrebbe essere imposto di disporre di

¹⁴ COM(2021)568 final del 14.7.2021, che comprende le seguenti proposte della Commissione: COM(2021) 562 final, COM(2021) 561 final, COM(2021) 564 final, COM(2021) 563 final, COM(2021) 556 final, COM(2021) 559 final, COM(2021) 558 final, COM(2021) 557 final, COM(2021) 554 final, COM(2021) 555 final, COM(2021) 552 final.

solidi dispositivi di governance, di processi interni per la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance e di strategie approvate dai loro organi di gestione che tengano conto degli effetti non solo presenti ma anche futuri dei fattori ambientali, sociali e di governance. **Tali strategie dovrebbero garantire il rispetto dell'ambizione dell'Unione di diventare climaticamente neutra entro il 2050, in linea con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.** La conoscenza e la consapevolezza collettive dell'organo di gestione in merito ai fattori ambientali, sociali e di governance e l'attribuzione interna del capitale degli enti per far fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance saranno anch'essi elementi fondamentali per orientare il cambiamento all'interno di ciascun ente. Le specificità dei rischi ambientali, sociali e di governance comportano una notevole differenza di interpretazioni, misurazioni e pratiche di gestione tra un ente e l'altro. Per garantire la convergenza in tutta l'Unione e un'interpretazione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance, è opportuno che la normativa prudenziale preveda definizioni e norme minime adeguate per la valutazione di tali rischi. Per conseguire tale obiettivo, nel regolamento (UE) n. 575/2013 figura una serie di definizioni mentre all'ABE è conferito il potere di specificare una serie minima di metodologie di riferimento per la valutazione dell'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sulla stabilità finanziaria degli enti, dando priorità all'impatto dei fattori ambientali. Poiché i rischi ambientali, sociali e di governance sono per natura rivolti al futuro e l'analisi degli scenari e le prove di stress, così come i piani per affrontarli, sono strumenti di valutazione particolarmente informativi, all'ABE dovrebbe essere conferito anche il potere di elaborare criteri uniformi relativi al contenuto dei piani per affrontare tali rischi, alla definizione degli scenari e all'applicazione dei metodi per le prove di stress. **L'ABE dovrebbe basare i suoi scenari sui dati scientifici disponibili, a partire dall'operato della rete per l'inverdimento del sistema finanziario e dagli sforzi della Commissione per rafforzare la cooperazione tra tutte le autorità pubbliche pertinenti ai fini dello sviluppo di una base metodologica comune, quale illustrata nell'azione 5, lettera c), della comunicazione della Commissione, del 6 luglio 2021, intitolata "Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile".** In particolare i rischi ambientali, compresi quelli derivanti dal degrado ambientale e dalla perdita di biodiversità, e i rischi legati al clima dovrebbero avere la priorità data la loro urgenza e la particolare rilevanza dell'analisi degli scenari e delle prove di stress ai fini della loro valutazione.

(34 bis) In quanto principali fornitori di finanziamenti per le imprese e le famiglie nell'Unione, gli enti hanno un ruolo importante da svolgere nel promuovere lo sviluppo sostenibile in tutta l'Unione. Affinché l'Unione consegua il suo obiettivo generale di neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119, gli enti devono integrare nella definizione e nell'attuazione delle loro politiche e attività il ruolo della promozione dello sviluppo sostenibile. Ai fini di tale processo, occorre mettere a confronto il modello e la strategia aziendali degli enti rispetto ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione per conseguire un'economia sostenibile, ad esempio rispetto alle misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, per individuare i rischi ambientali, sociali e di governance derivanti da

¹⁵ **Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).**

disallineamenti. Laddove gli enti comunicano i loro obiettivi e impegni di sostenibilità nell'ambito di altri quadri obbligatori o volontari in materia di sostenibilità, ad esempio a norma della direttiva 2013/34/UE, tali obiettivi dovrebbero essere coerenti con i piani specifici per affrontare i rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine. Le autorità competenti dovrebbero valutare, attraverso le loro pertinenti attività di vigilanza, in che misura gli enti sono esposti a rischi ambientali, sociali e di governance e dispongono di politiche di gestione e azioni operative di accompagnamento che tengono conto degli obiettivi e delle tappe fondamentali definiti nei loro piani prudenziali che sono coerenti con i loro impegni di sostenibilità comunicati nel contesto del processo di adeguamento verso la neutralità climatica entro il 2050. Alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di richiedere agli enti di rafforzare gli obiettivi, le misure e le azioni dei loro piani prudenziali qualora siano considerati insufficienti per far fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance nel breve, medio e lungo termine e possano comportare, in tal senso, rischi significativi per la loro solvibilità. Per promuovere una vigilanza sana ed efficace dei rischi nonché un comportamento manageriale in linea con la loro strategia a lungo termine in materia di sostenibilità, la propensione al rischio degli enti in relazione ai rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbe essere parte integrante delle loro politiche e prassi retributive.

- (35) I rischi ambientali, sociali e di governance possono avere implicazioni di vasta portata sia per la stabilità dei singoli enti che per il sistema finanziario nel suo complesso. Le autorità competenti dovrebbero pertanto includere sistematicamente tali rischi nelle relative attività di vigilanza, tra cui il processo di valutazione e revisione prudenziale e le prove di stress di tali rischi. La Commissione europea, mediante il suo strumento di assistenza tecnica, ha fornito sostegno alle autorità nazionali competenti nello sviluppo e nell'attuazione di metodologie per le prove di stress ed è pronta a continuare a fornire tale assistenza. Tuttavia le metodologie delle prove di stress riguardanti i rischi ambientali, sociali e di governance sono state finora applicate principalmente in modo esplorativo. Per integrare le prove di stress dei fattori ambientali, sociali e di governance nella vigilanza in modo stabile e coerente, l'ABE, ***l'Autorità europea di vigilanza*** (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) e ***l'Autorità europea di vigilanza*** (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) dovrebbero elaborare congiuntamente orientamenti per garantire considerazioni coerenti e metodologie comuni in materia. Le prove di stress di tali rischi dovrebbero iniziare con i fattori climatici e ambientali, e via via che si rendono disponibili più dati e metodologie sui rischi ambientali sociali e di governance che sostengano lo sviluppo di strumenti aggiuntivi per valutare l'impatto quantitativo dei suddetti rischi sui rischi finanziari, le autorità competenti dovrebbero tenere sempre più conto degli effetti di questi rischi nelle loro valutazioni di adeguatezza degli enti creditizi. Al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza, l'ABE dovrebbe pubblicare orientamenti in merito all'inclusione uniforme dei rischi ambientali sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale.
- (36) È possibile che le disposizioni di cui all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE sul quadro relativo alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico siano già impiegate per affrontare vari tipi di rischi sistemici, inclusi rischi legati ai cambiamenti climatici. Nella misura in cui le autorità competenti o designate pertinenti, a seconda dei casi, ritengono che i rischi connessi ai cambiamenti climatici possano avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale degli Stati membri,

esse dovrebbero introdurre un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, *che potrebbe essere altresì applicato a determinati insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, ad esempio quelle soggette a rischi fisici e di transizione legati ai cambiamenti climatici*, se ritengono che tale provvedimento sia efficace e proporzionato ai fini dell'attenuazione dei suddetti rischi.

- (37) Può essere che i membri dell'organo di gestione siano sottoposti a una valutazione dell'idoneità solo una volta trascorso un periodo di tempo significativo dalla loro nomina, mentre i titolari di funzioni chiave potrebbero non essere soggetti ad alcuna valutazione. I membri dell'organo di gestione che non soddisfano i criteri di idoneità possono dunque aver esercitato le loro funzioni per un lungo periodo, il che pone gravi problemi soprattutto per i grandi enti. Gli enti transfrontalieri inoltre devono destreggiarsi tra una vasta gamma di norme e procedure nazionali diverse, il che rende inefficiente il sistema attuale. L'esistenza di obblighi diversi per quanto riguarda la valutazione dell'idoneità nell'Unione è una questione particolarmente grave nel contesto dell'Unione bancaria. È importante pertanto prevedere una serie di norme a livello dell'Unione per istituire un quadro coerente e prevedibile in materia di professionalità e onorabilità. In tal modo si favorirà la convergenza in materia di vigilanza, quindi aumenterà la fiducia reciproca delle autorità competenti e sarà assicurata maggiore certezza giuridica agli enti. Disporre di un solido quadro in materia di professionalità e onorabilità per valutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave è un fattore cruciale per garantire che gli enti siano diretti in modo adeguato e che i loro rischi siano gestiti correttamente.
- (38) La valutazione dell'idoneità ha lo scopo di garantire che i membri degli organi di gestione abbiano le competenze per svolgere il proprio ruolo e rispondano ai requisiti di onorabilità. Poiché la responsabilità principale della valutazione dell'idoneità di ciascun membro dell'organo di gestione spetta agli enti, tale valutazione dovrebbe essere svolta dagli enti stessi e dovrebbe essere seguita da una verifica delle autorità competenti, effettuata a discrezione prima o dopo l'assunzione della carica da parte del membro dell'organo di gestione. ***In particolare, gli enti piccoli e non complessi dovrebbero beneficiare di una maggiore flessibilità, in linea con il principio di proporzionalità. In tal caso, e in situazioni eccezionali e ben giustificate in cui non è possibile effettuare una valutazione ex ante, tale valutazione dovrebbe essere effettuata senza indebito ritardo immediatamente dopo l'assunzione delle cariche da parte dei membri dell'organo di gestione.*** Tuttavia, in considerazione dei rischi posti dai grandi enti, derivanti in particolare da potenziali effetti di contagio, è opportuno impedire a membri dell'organo di gestione non idonei di influire sulla direzione di tali grandi enti per evitare effetti disastrosi. È pertanto opportuno che, salvo in circostanze eccezionali, le autorità competenti valutino l'idoneità dei membri dell'organo di gestione dei grandi enti prima che tali membri esercitino le loro funzioni. ***Ciò non dovrebbe interferire con i diritti conferiti dal diritto nazionale applicabile a determinati organi o entità giuridiche di nominare rappresentanti presso gli organi di gestione delle entità sottoposte a vigilanza. In tali casi, dovrebbero essere predisposte garanzie adeguate ad assicurare l'idoneità di tali rappresentanti.***

(38 bis) Per favorire l'indipendenza delle opinioni e il senso critico, l'organo di gestione dovrebbe essere sufficientemente diversificato con riferimento all'età, al genere, alla provenienza geografica e al percorso formativo e professionale, in modo da rappresentare una varietà di punti di vista e di esperienze. L'equilibrio di genere è

particolarmente importante al fine di garantire una rappresentazione adeguata della popolazione. Occorre che gli enti stabiliscano obiettivi e definiscano misure per garantire l'equilibrio di genere in seno all'organo di gestione.

- (39) I titolari di funzioni chiave, oltre ai membri dell'organo di gestione, svolgono un ruolo di rilievo nel garantire che la gestione quotidiana dell'ente sia sana e prudente. Poiché attualmente la direttiva 2013/36/UE non prevede una definizione di "titolari di funzioni chiave", gli Stati membri seguono prassi divergenti, il che ostacola una vigilanza efficace ed efficiente e impedisce condizioni di parità. È pertanto necessario prevedere una definizione di "titolari di funzioni chiave". Inoltre la responsabilità di valutare l'idoneità dei titolari di funzioni chiave dovrebbe spettare principalmente agli enti. ***In particolare, gli enti piccoli e non complessi dovrebbero beneficiare di una maggiore flessibilità, in linea con il principio di proporzionalità.*** Tuttavia, a causa dei rischi posti dalle attività dei grandi enti, l'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario di tali grandi enti dovrebbe essere valutata dalle autorità competenti prima che tali persone assumano le loro funzioni. ***In ogni caso, la valutazione dei membri dell'organo di gestione dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla nomina da parte della rappresentanza dei dipendenti o da parte di organi eletti a livello regionale o locale.***
- (40) Al fine di garantire agli enti la certezza del diritto e la prevedibilità, è necessario istituire un processo efficiente e tempestivo per la verifica dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave da parte delle autorità competenti. Tale processo dovrebbe consentire alle autorità competenti di richiedere eventuali informazioni integrative, se necessario, ma anche garantire che tali autorità possano trattare le valutazioni di idoneità entro i termini prescritti. Gli enti, da parte loro, dovrebbero fornire alle autorità competenti informazioni corrette e complete entro il termine fissato e rispondere rapidamente e in buona fede alle richieste di informazioni integrative presentate da tali autorità.
- (41) In considerazione del ruolo della valutazione dell'idoneità ai fini di una gestione prudente e sana degli enti, è necessario fornire alle autorità competenti nuovi strumenti, quali le dichiarazioni di responsabilità e una classificazione delle funzioni, per valutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave. Tali nuovi strumenti saranno d'ausilio allorché le autorità competenti sottopongono a revisione i sistemi di governance degli enti nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale. Fatta salva la responsabilità generale dell'organo di gestione in quanto organo collegiale, gli enti dovrebbero essere tenuti a redigere dichiarazioni individuali ed elaborare una classificazione che chiarisca le funzioni ricoperte dai membri dell'organo di gestione, dall'alta dirigenza e dai titolari di funzioni chiave. Tali funzioni individuali non sempre sono definite in modo chiaro o coerente e possono verificarsi situazioni in cui due o più ruoli si sovrappongono o in cui alcuni settori di competenza sono trascurati perché non rientrano chiaramente nella sfera di competenza di una data persona. La portata delle funzioni di ciascun individuo dovrebbe essere ben definita e nessun settore di competenza dovrebbe essere lasciato privo di titolarità. Tali strumenti dovrebbero garantire una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei membri dell'organo di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave.
- (42) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di adottare e attuare rapidamente le decisioni. Nel contesto di misure di intervento precoce o dell'azione di risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione

possono ritenere opportuno rimuovere o sostituire i membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza. Per tenere conto di tali situazioni, le autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione di idoneità dei membri dell'organo di gestione o dei titolari di funzioni chiave dopo che tali membri dell'organo di gestione o titolari di funzioni chiave hanno assunto le proprie funzioni.

- (43) *Il* requisito di fondi propri aggiuntivi, fissato *da un'*autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva, non dovrebbe, ceteris paribus, *essere* aumentato *come conseguenza del fatto che l'ente diviene vincolato dall'output floor di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Dal momento in cui l'ente è vincolato dall'output floor*, l'autorità competente dovrebbe inoltre rivedere il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'ente e valutare, in particolare, se e in quale misura tale requisito tenga conto *dei rischi di variabilità eccessiva o di una mancanza di comparabilità della ponderazione del rischio* derivante dall'uso di modelli interni da parte di detto ente. In tal caso è opportuno ritenere che il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'ente si sovrapponga ai rischi calcolati dall'output floor nel requisito di fondi propri dell'ente e, di conseguenza, l'autorità competente dovrebbe ridurre tale requisito nella misura necessaria a eliminare la sovrapposizione fintantoché l'ente rimane vincolato dall'output floor.
- (44) Analogamente, dal momento in cui l'ente è vincolato dall'output floor, l'importo nominale del suo capitale primario di classe 1 richiesto nell'ambito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non dovrebbe aumentare se all'ente non è associato alcun aumento del rischio macroprudenziale o sistemico. In tali casi, l'autorità competente o designata dell'ente, a seconda dei casi, dovrebbe *avere la facoltà di* riesaminare la calibrazione dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico *se necessario, per garantire* che essi restino adeguati e non comportino un doppio conteggio dei rischi già coperti in virtù del fatto che l'ente è vincolato dall'output floor. *L'ABE è incaricata di emanare orientamenti in merito a tale riesame. Di norma*, le autorità competenti e designate, a seconda dei casi, non dovrebbero imporre requisiti di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per i rischi che sono già pienamente coperti dall'output floor, *indipendentemente dal fatto che un ente sia o meno vincolato dall'output floor.*

I

- (46) Per consentire l'attivazione tempestiva ed efficace della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è necessario chiarire l'applicazione delle disposizioni pertinenti come pure semplificare e armonizzare le procedure applicabili. Le autorità designate in tutti gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che consenta di riconoscere i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissati dalle autorità di altri Stati membri e garantisca alle autorità competenti di poter affrontare i rischi sistemici in modo tempestivo, *proporzionato* ed efficace. Il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro dovrebbe richiedere solo una notifica da parte dell'autorità che lo riconosce. Per evitare procedure di autorizzazione superflue, nel caso in cui la decisione di fissare un coefficiente di riserva

determini la diminuzione dei coefficienti precedentemente fissati o li mantenga inalterati, la procedura di cui all'articolo 131, paragrafo 15, della direttiva 2013/36/UE deve essere conformata alla procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 9, della medesima direttiva. Le procedure di cui all'articolo 133, paragrafo 11, di detta direttiva dovrebbero essere chiarite e, ove opportuno, rese più coerenti con le procedure che si applicano ad altri coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico,

(46 bis) *Nell'elaborare norme tecniche di regolamentazione, orientamenti e domande e risposte, l'ABE dovrebbe prestare la dovuta attenzione al principio di proporzionalità e garantire che tali atti giuridici possano essere recepiti anche da enti piccoli e non complessi senza sforzi eccessivi,*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2013/36/UE

La direttiva 2013/36/UE è modificata come segue:

- (-1) *all'articolo 2, paragrafo 5, il punto 5 è sostituito dal seguente:***
"5) in Germania alla 'Kreditanstalt für Wiederaufbau', alla 'Landwirtschaftliche Rentenbank', alla 'Bremer Aufbau-Bank GmbH', alla 'Hamburgische Investitions- und Förderbank', alla 'Investitionsbank Berlin', alla 'Investitionsbank des Landes Brandenburg', alla 'Investitionsbank Sachsen-Anhalt', alla 'Investitionsbank Schleswig-Holstein', alla 'Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank', alla 'Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz', alla 'Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank', alla 'LfA Förderbank Bayern', alla 'NRW.BANK', alla 'Saarländische Investitionskreditbank AG', alla 'Sächsische Aufbaubank – Förderbank', alla 'Thüringer Aufbaubank', alle imprese riconosciute in virtù della 'Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz' quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;"
- (1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:**
- a) è inserito il seguente punto 8 bis:
"8 bis) 'organo di gestione nella sua funzione di gestione', l'organo di gestione nel suo ruolo di effettiva direzione dell'ente, che comprende le persone che dirigono l'attività dell'ente;"
 - b) il punto 9 è sostituito dal seguente:
"9) 'alta dirigenza', le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e ne rispondono direttamente all'organo di gestione dell'ente cui non appartengono e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente sotto la direzione dell'organo di gestione dell'ente;"
 - c) sono inseriti i seguenti punti da 9 bis a 9 quinquies:

- "9 bis) 'titolari di funzioni chiave', i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario se non appartenenti all'organo di gestione, **nonché il responsabile per la funzione di controllo della conformità in materia di lotta al riciclaggio di denaro di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento [inserire il riferimento alla proposta di regolamento antiriciclaggio, COM(2021)0420 final]**;
- 9 ter) 'direttore finanziario (chief financial officer)', la persona **che ha la responsabilità generale** della gestione delle risorse finanziarie, della programmazione finanziaria e dell'informativa finanziaria;
- 9 quater) 'responsabili delle funzioni di controllo interno', le persone responsabili al massimo livello gerarchico dell'esercizio quotidiano delle funzioni indipendenti di gestione del rischio, controllo della conformità e audit interno dell'ente;
- 9 quinquies) 'funzioni di controllo interno', le funzioni di gestione del rischio, controllo della conformità e audit interno;"
- d) il punto 11 è sostituito dal seguente:
- "11) 'rischio di modello', il rischio di modello ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 52 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;"
- e) è inserito il seguente punto 29 bis:
- "29 bis) 'ente autonomo nell'UE', ente autonomo nell'UE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 33 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;"
- f) è inserito il seguente punto 47 bis:
- "47 bis) 'capitale ammissibile', il capitale ammissibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, del regolamento (UE) n. 575/2013;"
- g) sono aggiunti i seguenti punti da 66 a 69:
- "66) 'grande ente', un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 67) 'filiazione rilevante', una filiazione significativa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 135, del regolamento (UE) n. 575/2013 o una grande filiazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 147, di tale regolamento;
- 68) 'sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento', sanzioni quotidiane volte a porre fine a violazioni e ad obbligare persone fisiche o giuridiche a ripristinare la conformità agli obblighi loro imposti **dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, agli obblighi in virtù del regolamento (UE) n. 575/2013 oppure agli obblighi derivanti da una decisione emanata dall'autorità competente**;
- 69) 'rischio ambientale, sociale o di governance (ESG)', il rischio ambientale, sociale o di governance ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 52 quinquies, del regolamento (UE) n. 575/2013;"

69 bis) "neutralità climatica", l'obiettivo generale della neutralità climatica di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119.

(2) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell'indipendenza necessari all'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale e alle indagini nonché del potere di imporre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e le altre sanzioni di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.

Per conservare l'indipendenza delle autorità competenti nell'esercizio dei loro poteri, gli Stati membri adottano **■** le misure necessarie per garantire che tali autorità competenti, compreso il loro personale e i membri dei loro organi di governance, possano agire in modo indipendente e obiettivo, **e che tali organi di governance siano giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti da altri organismi pubblici e privati**, senza sollecitare né ricevere istruzioni o essere influenzati da enti sottoposti a vigilanza, da amministrazioni pubbliche di Stati membri o da organismi dell'Unione o da qualunque altro organismo pubblico o privato. **Gli Stati membri provvedono affinché i membri degli organi di governance siano nominati per un mandato a tempo determinato, rinnovabile una volta, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e resi noti al pubblico e possano essere destituiti solo se non soddisfano più i criteri di nomina o se sono state inflitte loro condanne penali gravi. I motivi della destituzione sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblicino i loro obiettivi, siano responsabili dell'esercizio delle loro funzioni in relazione a tali obiettivi e siano soggette a un controllo finanziario che non ne comprometta l'indipendenza.** Tali misure lasciano impregiudicate **le pertinenti disposizioni del diritto nazionale in virtù delle quali le autorità competenti sono soggette alla responsabilità pubblica e democratica.**

Gli Stati membri assicurano in particolare che le autorità competenti abbiano adottato tutti i provvedimenti necessari per impedire i conflitti di interessi del loro personale e dei membri dei loro organi di governance. A tal fine gli Stati membri stabiliscono norme proporzionate al ruolo e alle responsabilità di tale personale e dei membri degli organi di governance e, come minimo, vietano quanto segue:

- a) la negoziazione di strumenti finanziari emessi dagli enti sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti, dalle loro imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette, o riferibili a tali enti;
- b) l'assunzione o l'accettazione di qualsiasi tipo di contratto per la prestazione di servizi professionali, al termine del rapporto d'impiego presso l'autorità competente, con uno dei soggetti seguenti:
 - i) enti per i quali hanno esercitato la vigilanza diretta, comprese le loro imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette, almeno **nell'anno precedente** la data di assunzione di qualsiasi nuovo incarico **per quanto riguarda i membri degli organi di governance, e nei sei mesi precedenti per quanto riguarda il personale;**
 - ii) imprese che forniscono servizi a uno qualsiasi degli enti di cui al punto i) che sono stati sottoposti a vigilanza diretta almeno **nell'anno precedente** la data di assunzione di qualsiasi nuovo incarico **per quanto riguarda i**

membri degli organi di governance, e nei sei mesi precedenti per quanto riguarda il personale, a meno che non sia rigorosamente preclusa la loro partecipazione a qualunque prestazione di tali servizi nel periodo in cui il divieto di cui alla presente direttiva è in vigore;

- iii) concorrenti diretti degli enti per i quali hanno esercitato la vigilanza diretta, comprese le loro imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette, almeno nei sei mesi precedenti la data di assunzione di qualsiasi nuovo incarico per quanto riguarda i membri degli organi di gestione, e nei tre mesi precedenti per quanto riguarda il personale;*
- iv) imprese che svolgono attività di lobbismo e di sensibilizzazione nei confronti dell'autorità competente su questioni di cui erano responsabili durante il loro impiego presso l'autorità competente dopo la scadenza di sei mesi dalla data in cui sono cessate le loro responsabilità per tali questioni.*

Entro il 31 dicembre 2024 l'ABE, in stretta collaborazione con il meccanismo di vigilanza unico e tenendo conto delle rispettive norme della BCE, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle condizioni che consentono alle autorità competenti di derogare, aumentare o ridurre i periodi di incompatibilità di cui ai punti i) e ii) per membri specifici degli organi di gestione e di governance e per il personale.

I membri del personale e degli organi di governance soggetti ai divieti di cui al terzo comma, lettera b), hanno diritto a un adeguato compenso a fronte dell'impossibilità di assumere un ruolo vietato.

Gli Stati membri stabiliscono norme per gestire i conflitti di interessi che insorgono per i membri del personale e degli organi di governance tra la data delle loro dimissioni e la data in cui essi entrano a far parte di una delle imprese di cui al terzo comma, lettera b). Tali norme garantiscono, in particolare, che tali membri del personale o degli organi di gestione abbiano un accesso limitato alle informazioni riservate o sensibili in relazione agli enti sottoposti a vigilanza.

Prima della nomina di un membro del personale e di membri degli organi di governance, le autorità competenti valutano se possa sussistere un conflitto di interessi derivante dalle precedenti attività professionali del candidato, dalla sua dichiarazione di interessi finanziari o da una sua stretta relazione personale con membri del consiglio di amministrazione di enti sottoposti a vigilanza.

L'ABE emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in merito alla prevenzione dei conflitti di interessi in seno alle autorità competenti e in merito alla loro indipendenza, tenendo conto delle migliori prassi internazionali, ai fini di un'applicazione proporzionata del presente articolo.";

*1 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria

europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

*2 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

*3 Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

*4 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(2 bis) all'articolo 8 bis, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:

"In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base della domanda ricevuta conformemente a tale paragrafo e delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 95 bis della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente può decidere, dopo aver ricevuto una richiesta dall'impresa, di derogare all'obbligo che incombe a un'impresa di cui al suddetto paragrafo di ottenere un'autorizzazione in quanto ente creditizio, conformemente all'articolo 8 della presente direttiva. La deroga non si applica se l'impresa è identificata come ente creditizio conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nel decidere se applicare la deroga di cui al secondo comma, l'autorità competente tiene conto di un parere che l'ABE deve formulare entro un mese dalla notifica di tale richiesta da parte dell'autorità competente, come pure dei seguenti elementi:

- a) se l'impresa fa parte di un gruppo, la struttura del gruppo, le prassi di registrazione prevalenti all'interno del gruppo e la ripartizione delle attività tra le entità del gruppo;***
- b) la natura, l'entità e la complessità delle attività svolte dall'impresa nello Stato membro in cui è stabilita e nell'Unione nel suo complesso;***
- c) l'importanza delle attività svolte dall'impresa nello Stato membro in cui è stabilita e nell'Unione nel suo complesso e il rischio sistemico presentato da tali attività.***

L'autorità competente notifica la propria decisione all'impresa e la pubblica, unitamente al parere dell'ABE, sul sito web di quest'ultima. Se la decisione si discosta dal parere formulato dall'ABE, l'autorità competente ne illustra i motivi nella sua decisione. La decisione è riesaminata ogni tre anni."

(2 ter) all'articolo 8 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

"6 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi che un'autorità competente deve prendere in

considerazione quando decide di concedere una deroga a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(3) all'articolo 18, è aggiunta la lettera g) seguente:

"g) soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- i) è stato accertato che è in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014;
- ii) l'autorità di risoluzione ritiene che la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014 sia soddisfatta in relazione all'anzidetto ente creditizio;
- iii) l'autorità di risoluzione ritiene che la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014 non sia soddisfatta in relazione all'anzidetto ente creditizio.";

(4) l'articolo 21 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE chiedono l'approvazione a norma del presente articolo. Le altre società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista chiedono l'approvazione a norma del presente articolo quando sono tenute a conformarsi alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 su base subconsolidata.

Le autorità competenti *sottopongono a verifiche regolari le* imprese madri di un ente, o *le* imprese madri di un'entità che chiede l'autorizzazione a norma dell'articolo 8, onde *verificare se l'ente o l'entità che chiede l'autorizzazione abbia individuato correttamente* un'impresa che soddisfa i criteri per essere considerata una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Ai fini del secondo comma, se le imprese madri sono ubicate in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stabilito l'ente o l'entità che richiede

un'autorizzazione a norma dell'articolo 8, le autorità competenti di tali Stati membri collaborano strettamente per svolgere la verifica.

Le autorità competenti pubblicano *e aggiornano periodicamente un elenco di tutte le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista individuate e designate nei loro Stati membri che sono soggette all'approvazione di cui al primo comma.*";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

-i) al primo comma la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai fini del paragrafo 1, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista ivi contemplate forniscono alla pertinente autorità di vigilanza su base consolidata o, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite le seguenti informazioni:"

i) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone preposte all'effettiva direzione della società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai requisiti di cui all'articolo 91, paragrafo 1;"

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora l'approvazione o l'esenzione dall'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista di cui ai paragrafi 3 e 4 avvenga in concomitanza con la valutazione di cui agli articoli 8, 22 o 27 bis, l'autorità competente ai fini del presente articolo si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 27 bis, paragrafo 3, è sospeso fino al completamento della procedura di cui al presente articolo."

b bis) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) siano soddisfatti i criteri relativi agli azionisti e ai soci di enti creditizi di cui all'articolo 14 e i requisiti di cui all'articolo 121."

b ter) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità di vigilanza su base consolidata può consentire, caso per caso, che le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria miste esentate dall'approvazione siano escluse dal perimetro di consolidamento purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) l'esclusione non pregiudica l'efficacia della vigilanza sull'ente creditizio filiazione o sul gruppo;

ii) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non ha esposizioni in strumenti di capitale diverse

dall'esposizione in strumenti di capitale nell'ente creditizio filiazione o nella società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista madre intermedia che controlla l'ente creditizio filiazione;

iii) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non fa ricorso in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni non legate alla sua proprietà nell'ente creditizio filiazione o nella società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista madre intermedia che controlla l'ente creditizio filiazione.";

b quater) al paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando l'approvazione o l'esenzione dall'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo è negata, l'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione e le relative motivazioni al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se la domanda è incompleta, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni complete.";

(5) all'articolo 21 ter, paragrafo 6, sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

"L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati uniformi, le definizioni e le soluzioni informatiche da applicare nell'Unione per la comunicazione delle informazioni di cui al primo comma.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(6) è inserito il nuovo articolo 21 quater seguente:

Articolo 21 quater

Obbligo di stabilire una succursale per la prestazione di servizi bancari da parte di imprese di paesi terzi e deroga in caso di servizi prestati su iniziativa esclusiva di clienti

1. Gli Stati membri impongono alle imprese stabilite in un paese terzo di cui all'articolo 47, **paragrafo 1** ■, di stabilire una succursale sul loro territorio e di presentare domanda di autorizzazione a norma del titolo VI per iniziare o continuare a svolgere le attività di cui al paragrafo 1 di detto articolo nello Stato membro interessato.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se l'impresa stabilita nel paese terzo fornisce il servizio o l'attività in questione a un cliente o a una controparte stabiliti o situati nell'Unione che sono:

(a) un cliente al dettaglio, una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell'allegato II, sezioni I e II, della direttiva 2014/65/UE stabiliti o situati nell'Unione, **a condizione che tale cliente o controparte** si rivolga a un'impresa stabilita in un paese

terzo, di propria iniziativa esclusiva, per la prestazione di qualsiasi servizio o attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1;

(b) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(c) un'impresa appartenente allo stesso gruppo dell'impresa stabilita nel paese terzo.

Fatta salva *la lettera c)*, se un'impresa di paese terzo *contatta un cliente o una controparte o un potenziale cliente o controparte di cui alla lettera a) direttamente o indirettamente* mediante un'entità che agisce per *proprio* conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o *mediante* un'altra persona che agisce per conto di tale impresa, **■** questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente *o della controparte o del potenziale cliente o controparte*.

3. L'iniziativa di un cliente o di una controparte di cui al paragrafo 2 non autorizza l'impresa di paese terzo a commercializzare categorie di prodotti, attività o servizi diverse da quelle richieste dal cliente o dalla controparte, salvo tramite una succursale di paese terzo stabilita in uno Stato membro *e fatta eccezione per i servizi, le attività o i prodotti strettamente necessari per la prestazione del servizio, la fornitura del prodotto o l'esercizio dell'attività richiesti dal cliente o dalla controparte.*";

(6 bis) all'articolo 22, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"In deroga al primo comma, se il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 è ritenuto complesso dalle autorità competenti, l'avviso di ricevimento della notifica o di eventuali ulteriori informazioni è inviato prontamente e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica o delle informazioni aggiuntive.";

(6 ter) all'articolo 23, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti:

"Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, le autorità competenti consultano, nell'ambito delle loro verifiche, le autorità competenti per la vigilanza delle imprese in linea con la direttiva (UE) 2015/849.

Le autorità competenti possono opporsi all'acquisizione se il candidato acquirente è situato in un paese figurante nell'elenco dell'Unione dei paesi terzi con carenze strategiche o lacune di conformità nel loro regime AML/CFT o in un paese soggetto a misure restrittive dell'Unione e se l'autorità competente valuta che ciò incide sulla capacità del candidato acquirente di disporre delle pratiche e dei processi necessari per conformarsi agli obblighi del regime AML/CFT.";

(6 quater) all'articolo 23, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del presente paragrafo e per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, un parere negativo scritto delle autorità competenti per la vigilanza delle imprese in linea con la direttiva (UE) 2015/849 pervenuto alle autorità competenti entro 30 giorni dalla richiesta iniziale è esaminato dall'autorità competente in sede di valutazione della proposta acquisizione e può costituire un motivo ragionevole di opposizione.";

(6 quinquies) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. L'ABE sviluppa progetti di norme tecniche di attuazione che specificano l'elenco minimo delle informazioni da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui al paragrafo 1.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'ABE tiene conto della direttiva (UE) 2017/1132.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(7) nel titolo III, sono aggiunti i capi 3, 4 e 5 seguenti:

"CAPO 3

Acquisizione o cessione di una partecipazione rilevante

Articolo 27 bis

Notifica e valutazione dell'acquisizione

1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi ente *o qualsiasi* società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista *ai sensi* dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, █ ("l'acquirente") notifichi *preventivamente* all'autorità competente se intende acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione █ superiore al 15 % del capitale ammissibile dell'acquirente ("il progetto di acquisizione"), indicando l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti specificate nell'articolo 27 ter, paragrafo 5.

2. Le autorità competenti comunicano di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o eventuali informazioni integrative di cui al paragrafo 5 prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione di detta notifica.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 22, paragrafo 2, se il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 22, paragrafo 1, è ritenuto complesso dalle autorità competenti, l'avviso di ricevimento della notifica di eventuali informazioni integrative è inviato prontamente e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica.

3. Le autorità competenti dispongono di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e dal ricevimento di tutti i documenti, compresi quelli che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica conformemente all'articolo 27 ter, paragrafo 5 ("il periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1 ("la valutazione").

Se il progetto di acquisizione consiste in una partecipazione qualificata in un ente creditizio di cui all'articolo 22, paragrafo 1, l'acquirente rimane inoltre soggetto all'obbligo di notifica e alla valutazione di cui a tale articolo. ***In tal caso, il periodo per lo svolgimento di entrambe le valutazioni di cui al primo comma del presente***

paragrafo e all'articolo 22, paragrafo 2, da parte dell'autorità competente termina solo al termine dell'ultimo periodo di valutazione pertinente.

4. Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2.

5. Durante il periodo di valutazione le autorità competenti possono, se del caso e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo, richiedere informazioni integrative necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

6. Il decorso del periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni integrative da parte delle autorità competenti e la data di ricevimento della risposta dell'acquirente in cui sono fornite tutte le informazioni richieste. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione.

7. Le autorità competenti possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 6, ***seconda frase***, fino a 30 giorni lavorativi nelle situazioni seguenti:

- (a) l'entità acquisita è situata o regolamentata in un paese terzo;
- (b) lo scambio di informazioni con le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁵ è necessario per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, della presente direttiva.

9. Se decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro due giorni lavorativi dal completamento della valutazione e senza superare il periodo di valutazione, informano per iscritto l'acquirente, indicando le ragioni della loro obiezione. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione della decisione di opporsi al progetto di acquisizione può essere resa pubblica su richiesta dell'acquirente. L'assenza di disposizioni del diritto nazionale riguardanti un'adeguata motivazione della decisione di opporsi al progetto di acquisizione non impedisce agli Stati membri di autorizzare l'autorità competente a pubblicare tale motivazione senza una richiesta dell'acquirente.

10. Se, entro il periodo di valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, questo è da considerarsi approvato.

11. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il perfezionamento del progetto di acquisizione e prorogarlo ove opportuno.

12. Gli Stati membri non possono imporre requisiti più rigorosi di quelli previsti ***al presente*** articolo ■ per la notifica alle autorità competenti, o l'approvazione da parte di queste ultime, di acquisizioni dirette o indirette ■ .

*⁵ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o

finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Articolo 27 ter

Criteri di valutazione

1. Nel trattare la notifica del progetto di acquisizione di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5, le autorità competenti valutano la gestione sana e prudente dell'acquirente dopo l'acquisizione e, in particolare, i rischi ai quali l'acquirente è o potrebbe essere esposto, in conformità dei criteri seguenti:

- (a) i requisiti di sufficiente onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i nuovi membri dell'organo di gestione dell'acquirente da nominare in esito al progetto di acquisizione;
- (b) la capacità dell'acquirente di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabili, da altri atti del diritto dell'Unione;
- (c) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti consultano, nell'ambito delle loro verifiche, le autorità competenti per la vigilanza delle imprese conformemente alla direttiva (UE) 2015/849.

3. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** o se le informazioni fornite dall'acquirente sono incomplete, nonostante una richiesta formulata a norma dell'articolo 27 bis.

Ai fini del presente paragrafo e per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera c), **un parere negativo scritto** delle autorità competenti per la vigilanza delle imprese in linea con la direttiva (UE) 2015/849 **pervenuto alle autorità competenti entro 30 giorni dalla richiesta iniziale è preso in debita considerazione dall'autorità competente in sede di valutazione della proposta acquisizione e può costituire un motivo ragionevole di opposizione.**

4. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

5. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione. Tali informazioni sono fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1. Le informazioni sono proporzionate e adeguate alla natura dell'entità da acquisire. Gli Stati membri non richiedono

informazioni che non sono pertinenti per la valutazione prudenziale ai sensi del presente articolo.

6. Fatto salvo l'articolo 27 bis, paragrafi da 2 a 7, quando sono stati notificati due o più progetti di acquisizione di partecipazioni █ nella stessa entità, l'autorità competente tratta gli acquirenti in modo non discriminatorio.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

- (a) l'elenco minimo delle informazioni da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 27 bis, paragrafo 1, all'articolo 27 septies, paragrafo 1, e all'articolo 27 duodecies, paragrafo 1;
- (b) una metodologia di valutazione comune dei criteri di cui al presente articolo, all'articolo 27 octies e all'articolo 27 terdecies;
- (c) la procedura applicabile alla notifica e alla valutazione prudenziale di cui all'articolo 27 bis, all'articolo 27 septies e all'articolo 27 duodecies.

Ai fini del primo comma, l'ABE tiene conto della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁶.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di *regolamentazione* alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di *regolamentazione* di cui al primo comma conformemente *agli articoli da 10 a 14* del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

7 bis. L'ABE pubblica orientamenti per precisare i criteri di valutazione comuni di cui al presente articolo, all'articolo 27 octies e all'articolo 27 terdecies. L'ABE emana tali orientamenti entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

*⁶ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato).

Articolo 27 quater

Cooperazione tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti si consultano quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 27 ter, se l'entità acquisita è:

- (a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione *patrimoniale* █ autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello del candidato acquirente;
- (b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione *patrimoniale* █ autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello del candidato acquirente;

- (c) una persona giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione **patrimoniale** ■ autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di operazione.

Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tal fine le autorità competenti si comunicano su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni pertinenti per la valutazione.

2. Le autorità competenti si adoperano per coordinare **la loro valutazione** e garantire la coerenza delle loro decisioni. A tal fine la decisione dell'autorità competente dell'acquirente indica i pareri o le riserve formulati **dalle altre autorità competenti pertinenti**.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formati e modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27 quinquies

Notifica in caso di cessione

Gli Stati membri prevedono che **qualsiasi ente oppure qualsiasi società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1** ■ notifichi alle autorità competenti se **intende** cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione **rilevante** superiore al 15 % del **suo** capitale ammissibile dell'acquirente. Tale notifica è effettuata per iscritto e prima della cessione, indicando l'entità della partecipazione in questione.

Articolo 27 sexies

Obblighi di informazione e sanzioni

Qualora l'acquirente ometta di notificare il progetto di acquisizione in anticipo conformemente all'articolo 27 bis, paragrafo 1, o abbia acquisito una partecipazione **rilevante** ai sensi di detto articolo nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri prevedono che tali autorità competenti adottino le opportune misure. Le misure in questione possono includere ingiunzioni, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sanzioni di altro tipo, in conformità degli articoli da 65 a 72, nei confronti dei membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza. In caso di acquisizione di una partecipazione **rilevante** nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, fatte salve eventuali sanzioni, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto o la dichiarazione di nullità dei voti espressi.

CAPO 4

Trasferimenti rilevanti di attività e passività

Articolo 27 septies

Notifica e valutazione dei trasferimenti rilevanti di attività e passività

1. Gli Stati membri prevedono che gli enti *o qualsiasi* società di partecipazione finanziaria **o** società di partecipazione finanziaria mista *di cui all'*articolo 21 bis, paragrafo 1, **o** notificchi all'autorità competente i trasferimenti rilevanti di attività o passività che intendono effettuare mediante una vendita o altro tipo di operazione ("l'operazione prevista"). La notifica indica l'entità dell'operazione prevista e fornisce le informazioni di cui all'articolo 27 octies, paragrafo 5.

Quando l'operazione prevista coinvolge solo enti dello stesso gruppo, anche tali enti sono soggetti al primo comma.

Ai fini del primo e del secondo comma, ciascuno degli enti coinvolti nella stessa operazione prevista è soggetto individualmente all'obbligo di notifica di cui ai suddetti commi.

2. Ai fini del paragrafo 1:

- (a) l'operazione prevista è considerata rilevante per un ente se è almeno pari al 10 % delle sue attività o passività totali *su base consolidata*;
- (b) i trasferimenti di attività deteriorate o di attività destinate a essere incluse in un aggregato di copertura ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*7}, o da cartolarizzare, non sono presi in considerazione per il calcolo della percentuale di cui alla lettera a);
- (c) i trasferimenti di attività o passività nell'ambito dell'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE non sono presi in considerazione per il calcolo della percentuale di cui alla lettera a).

3. Le autorità competenti comunicano di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o le informazioni integrative di cui al paragrafo 6 prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

4. Le autorità competenti dispongono di un massimo di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e dei documenti, compresi quelli che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica conformemente all'articolo 27 octies, paragrafo 5, per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 octies, paragrafo 1 ("il periodo di valutazione").

5. Le autorità competenti informano l'ente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

6. Le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione in qualsiasi momento durante il periodo di valutazione e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

7. Il decorso del periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della

risposta dell'ente in cui sono fornite tutte le informazioni richieste. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione.

8. Se decidono di opporsi all'operazione prevista, le autorità competenti informano per iscritto l'ente e indicano le ragioni entro due giorni lavorativi dal completamento della valutazione e non oltre la data di scadenza del periodo di valutazione. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta dell'ente. L'assenza di disposizioni del diritto nazionale riguardanti un'adeguata motivazione della decisione di opporsi al progetto di operazione non impedisce a uno Stato membro di autorizzare l'autorità competente a pubblicare tale motivazione senza una richiesta dell'ente.

9. Se, entro il periodo di valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto all'operazione prevista, questa è da considerarsi approvata.

10. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il perfezionamento dell'operazione prevista e prorogarlo ove opportuno.

11. Gli Stati membri non possono imporre requisiti più rigorosi di quelli previsti all'articolo 27 septies per la notifica alle autorità competenti o l'approvazione da parte di queste ultime.

*7 Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

Articolo 27 octies **Criteri di valutazione**

1. Nel trattare la notifica di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 6, le autorità competenti valutano l'operazione prevista in conformità dei criteri seguenti:

- (a) la capacità dell'ente di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabili, da altri atti del diritto dell'Unione;
- (b) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione prevista, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di operazione potrebbe aumentarne il rischio.

2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti consultano, nell'ambito delle loro verifiche, le autorità competenti per la vigilanza delle imprese a norma della direttiva (UE) 2015/849.

3. Le autorità competenti possono opporsi all'operazione prevista solo se i criteri di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti o se le informazioni fornite dall'ente sono incomplete nonostante una richiesta formulata a norma dell'articolo 27 septies.

Per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), ***un parere negativo scritto*** delle autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2015/849 ***pervenuto alle autorità competenti entro 30 giorni dalla richiesta iniziale è preso in debita considerazione dall'autorità competente in sede di valutazione della proposta acquisizione e può costituire*** un motivo ragionevole di opposizione.

4. Gli Stati membri non possono subordinare l'operazione prevista al raggiungimento di un determinato livello o importo, né possono consentire alle autorità competenti di esaminare l'operazione prevista in funzione delle esigenze economiche del mercato.

5. Gli Stati membri pubblicano un elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1. Tali informazioni sono fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 1. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale dell'operazione prevista.

L'elenco di cui al primo comma non impedisce alle autorità competenti di richiedere informazioni integrative necessarie per garantire che l'operazione prevista soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 27 nonies

Cooperazione tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti si consultano quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 27 octies, se le parti coinvolte nell'operazione prevista sono:

- (a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ***patrimoniale*** ■ autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di operazione;
- b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione ***patrimoniale*** ■ autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di operazione;
- (c) una persona giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ***patrimoniale*** ■ autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di operazione.

2. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tal fine le autorità competenti si comunicano su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni pertinenti per la valutazione.

3. Le autorità competenti si adoperano per coordinare ***la loro valutazione*** e garantire la coerenza delle loro decisioni. ***Le autorità competenti*** indicano ***inoltre*** nelle proprie decisioni i pareri o le riserve formulati dall'autorità competente che vigila sulle altre entità coinvolte nell'operazione prevista.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formati e modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27 decies

Obblighi di informazione e sanzioni

Qualora gli enti omettano di notificare l'operazione prevista in anticipo conformemente all'articolo 27 septies, paragrafo 1, o abbiano effettuato l'operazione prevista ai sensi di detto articolo nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri esigono che le autorità competenti adottino le opportune misure. Le misure in questione possono consistere di ingiunzioni, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sanzioni di altro tipo, fatti salvi gli articoli da 65 a 72, nei confronti dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti.

CAPO 5

Fusioni e scissioni

Articolo 27 undecies

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

- (a) "fusione", una delle operazioni indicate di seguito mediante la quale:
- (i) una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività e passività ad altra società preesistente in cambio dell'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale dell'altra società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali quote (salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile) o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
 - (ii) una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività e passività ad altra società preesistente, la società incorporante, senza che questa emetta nuove azioni, purché un'unica persona detenga, direttamente o indirettamente, tutte le azioni delle società che partecipano alla fusione oppure i soci di tali società detengano una stessa percentuale di titoli o quote in tutte queste società;

- (iii) due o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività o passività ad una società da loro costituita in cambio dell'assegnazione ai propri soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote (salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile) o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
 - (iv) una società trasferisce, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle proprie attività e passività alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale;
- (b) "scissione", una delle operazioni indicate di seguito:
- (i) un'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società la totalità delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione agli azionisti della società scissa di quote delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote (salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile) o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
 - (ii) un'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione la totalità delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione agli azionisti della società scissa di quote delle società beneficiarie ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote (salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile) o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
 - (iii) un'operazione consistente in una combinazione delle operazioni descritte ai punti i) e ii);
 - (iv) un'operazione con la quale una società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione agli azionisti della società scissa di quote delle società beneficiarie, della società scissa, o sia delle une che dell'altra, ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote (salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile) o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
 - (v) un'operazione con la quale una società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte delle proprie attività e passività mediante l'assegnazione alla società scissa di titoli o quote delle società beneficiarie.

Articolo 27 duodecies

Notifica e valutazione della fusione o della scissione

1. Gli Stati membri prevedono che **qualsiasi ente o qualsiasi** società di partecipazione finanziaria **o** società di partecipazione finanziaria mista **di cui all'**articolo 21 bis, paragrafo 1, ■ ("i portatori di interessi finanziari") che effettua una fusione o una

scissione ("l'operazione proposta") la notifichi, prima del completamento dell'operazione proposta, alle autorità competenti che saranno responsabili della vigilanza delle entità risultanti da tale operazione, fornendo le informazioni pertinenti di cui all'articolo 27 terdecies, paragrafo 4.

■

2. Le autorità competenti comunicano di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o le informazioni integrative presentate a norma del paragrafo 3 prontamente e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o delle informazioni integrative.

Se l'operazione proposta coinvolge solo portatori di interessi finanziari dello stesso gruppo, le autorità competenti dispongono di un massimo di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica conformemente all'articolo 27 terdecies, paragrafo 5 ("il periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 terdecies, paragrafo 1.

L'autorità competente informa il portatore di interessi finanziari della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3. Le autorità competenti possono chiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Se l'operazione proposta coinvolge solo portatori di interessi finanziari dello stesso gruppo, le autorità competenti possono richiedere informazioni integrative entro il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione.

Il decorso del periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni integrative da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta dei portatori di interessi finanziari in cui sono fornite tutte le informazioni richieste. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni fornite da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione.

4. In deroga al paragrafo 3, terzo comma, le autorità competenti possono prorogare la sospensione ivi prevista fino a un massimo di 30 giorni lavorativi nei casi seguenti:

- (a) l'entità acquisita è situata o regolamentata in un paese terzo;
- (b) lo scambio di informazioni con le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 è necessario per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 terdecies, paragrafo 1, della presente direttiva.

5. Le operazioni proposte non possono essere completate prima che le autorità competenti abbiano emesso un parere positivo.

6. Entro due giorni lavorativi dal completamento della valutazione, le autorità competenti emettono per iscritto un parere motivato positivo o negativo indirizzato ai portatori di interessi finanziari. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione del parere può essere resa pubblica su richiesta dei portatori di interessi

finanziari. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l'autorità competente a pubblicare tale motivazione senza una richiesta del portatore di interessi finanziari.

I portatori di interessi finanziari trasmettono il parere motivato emesso dalle rispettive autorità competenti ai sensi del primo comma alle autorità incaricate, a norma del diritto *civile e/o societario* nazionale, dell'esame dell'operazione proposta.

7. Se l'operazione proposta coinvolge solo portatori di interessi finanziari dello stesso gruppo e le autorità competenti non vi si oppongono per iscritto entro il periodo di valutazione, il parere è considerato positivo.

8. Il parere positivo emesso dall'autorità competente può avere durata limitata.

9. Gli Stati membri non impongono obblighi di notifica e approvazione più rigorosi di quelli previsti al presente capo.

10. Il presente capo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio*8 e della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio.

11. La valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è effettuata se l'operazione proposta richiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 8 o un'approvazione a norma dell'articolo 21 bis.

*8 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni").

Articolo 27 terdecies **Criteri di valutazione**

1. Nell'esaminare la notifica di cui all'articolo 27 duodecies, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 27 duodecies, paragrafo 3, le autorità competenti, al fine di garantire la solidità del profilo prudenziale dei portatori di interessi finanziari dopo il completamento dell'operazione proposta e in particolare valutare i rischi a cui sono o potrebbero essere esposti nel corso dell'operazione proposta e i rischi a cui potrebbe essere esposto il portatore di interessi finanziari risultante da tale operazione, valutano l'operazione proposta in conformità dei criteri seguenti:

- (a) i requisiti di onorabilità delle entità coinvolte nell'operazione proposta;
- (b) i requisiti di sufficiente onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione che dirigeranno l'attività del portatore di interessi finanziari risultante dall'operazione proposta;
- (c) la solidità finanziaria delle entità coinvolte nell'operazione proposta, in particolare in relazione al tipo di attività esercitata e prevista per il portatore di interessi finanziari risultante dall'operazione proposta;
- (d) la capacità dell'entità risultante dall'operazione proposta di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla presente direttiva e

dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabili, da altri atti del diritto dell'Unione, in particolare dalle direttive 2002/87/CE e 2009/110/CE;

- (e) il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia o meno realistico, solido ed efficiente da un punto di vista prudenziale;
- (f) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che l'operazione proposta potrebbe aumentarne il rischio.

Il piano di attuazione di cui alla lettera *e*) è oggetto di un adeguato monitoraggio da parte dell'autorità competente fino al completamento dell'operazione proposta.

2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti consultano, nell'ambito delle loro verifiche, le autorità competenti per la vigilanza delle imprese a norma della direttiva (UE) 2015/849.

3. Le autorità competenti possono emettere un parere negativo sull'operazione proposta solo se i criteri di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti o se le informazioni fornite dal portatore di interessi finanziari sono incomplete nonostante una richiesta formulata a norma dell'articolo 27 duodecies.

Per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera f), un'obiezione **■** delle autorità competenti per la vigilanza delle imprese in linea con la direttiva (UE) 2015/849 ***pervenuta alle autorità competenti entro 30 giorni dalla richiesta iniziale è debitamente esaminata dalle autorità competenti in sede di valutazione della proposta acquisizione e può costituire*** un motivo ragionevole di parere negativo.

4. Gli Stati membri non consentono alle loro autorità competenti di esaminare l'operazione proposta in funzione delle esigenze economiche del mercato.

5. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 duodecies, paragrafo 1, e che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui a tale articolo. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate all'operazione proposta. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

Articolo 27 quaterdecies

Cooperazione tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti si consultano quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 27 terdecies, se l'operazione proposta coinvolge, oltre al portatore di interessi finanziari, entità che sono:

- (a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ***patrimoniale*** autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di operazione;
- (b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di

gestione *patrimoniale* autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di operazione;

- (c) una persona giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione *patrimoniale* autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di operazione.

2. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni pertinenti per la valutazione. A tale riguardo le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente per il portatore di interessi finanziari sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente che vigila su una o più delle entità sopra elencate e coinvolte nell'operazione proposta.

3. Le autorità competenti si adoperano per coordinare *la loro valutazione* e garantire la coerenza dei loro pareri. *Le autorità competenti indicano inoltre nei loro pareri* le opinioni o le riserve formulate dall'autorità competente che vigila su altri portatori di interessi finanziari.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formati e modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27 quindicies

Obblighi di informazione e sanzioni

Qualora i portatori di interessi finanziari omettano di fornire la previa notifica dell'operazione proposta conformemente all'articolo 27 duodecies, paragrafo 1, o abbiano effettuato l'operazione proposta ai sensi di detto articolo senza il previo parere positivo delle autorità competenti, gli Stati membri esigono che le autorità competenti adottino le opportune misure. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sanzioni di altro tipo, fatti salvi gli articoli da 65 a 72, nei confronti dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti dei portatori di interessi finanziari o dell'entità risultante dall'operazione proposta.";

- (8) il titolo VI è sostituito dal seguente:

"Titolo VI VIGILANZA PRUDENZIALE DELLE SUCCURSALI DI PAESI TERZI E RELAZIONI CON I PAESI TERZI"

CAPO 1

Vigilanza prudenziale delle succursali di paesi terzi

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 47

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo fissa *i requisiti minimi* concernenti lo svolgimento in uno Stato membro *delle seguenti attività da parte di una succursale di un paese terzo*:
 - (a) una qualsiasi delle attività *di cui all'allegato I, punti da 2 a 6 e da 13 a 15*, della presente direttiva da parte di un'impresa stabilita in un paese terzo *che si qualificherebbe come ente creditizio o che soddisferebbe i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 575/2013, se fosse stabilita nell'Unione*;
 - (b) *l'attività di cui all'allegato I, punto 1, della presente direttiva* da parte di un'impresa stabilita in un paese terzo ■ .
2. In deroga al paragrafo 1, *un'impresa stabilita in un paese terzo che fornisce le attività e i servizi elencati nell'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE e i servizi elencati nell'allegato I, sezione B, della direttiva 2014/65/UE al solo scopo di esercitare le attività e fornire i servizi elencati nell'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE non è inclusa nell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 1.*
3. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - (a) "succursale di paese terzo", succursale stabilita in uno Stato membro da:
 - (i) un'impresa la cui sede centrale si trova in un paese terzo, ai fini dello svolgimento di una delle attività di cui al paragrafo 1;
 - (ii) un ente creditizio la cui sede centrale si trova in un paese terzo;
 - (b) "impresa principale", l'impresa con sede centrale nel paese terzo che ha stabilito la succursale di paese terzo nello Stato membro e le imprese madri intermedie e capogruppo dell'impresa, a seconda dei casi.

Articolo 48

Divieto di discriminazione

Gli Stati membri non applicano alle succursali di paesi terzi, quando inizino o continuino ad esercitare la propria attività, disposizioni da cui risulti un trattamento

più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 48 bis

Classificazione delle succursali di paesi terzi

1. Gli Stati membri classificano le succursali di paesi terzi nella classe 1 se soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- (a) il valore totale delle attività registrate *oppure originate* dalla succursale di paese terzo nello Stato membro è pari o superiore a 5 miliardi di EUR, in base a quanto segnalato per il periodo di riferimento annuale immediatamente precedente conformemente alla sezione II, sottosezione 4;
- (b) le attività autorizzate della succursale di paese terzo comprendono la raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili da clienti al dettaglio;
- (c) la succursale di paese terzo non è una succursale di paese terzo qualificata ai sensi dell'articolo 48 ter.

2. Gli Stati membri classificano nella classe 2 le succursali di paesi terzi che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti aggiornano la classificazione delle succursali di paesi terzi come segue:

- (a) una succursale di paese terzo di classe 1 che cessa di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1 è immediatamente considerata di classe 2;
- (b) una succursale di paese terzo di classe 2 che inizi a soddisfare una delle condizioni di cui al paragrafo 1 è considerata di classe 1 solo dopo un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha iniziato a soddisfare tali condizioni.

3 bis. Gli Stati membri possono applicare un regime normativo più rigoroso a tutte le succursali di paesi terzi o alle succursali di specifici paesi terzi. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano se lo Stato membro assoggetta le succursali del paese terzo in questione a requisiti per l'autorizzazione e ad altri obblighi normativi in linea con i requisiti per gli enti autorizzati a norma della presente direttiva.

Articolo 48 ter

Condizioni per le "succursali di paesi terzi qualificate"

1. Se sono soddisfatte le condizioni seguenti in relazione a una succursale di paese terzo, tale succursale è considerata una "succursale di paese terzo qualificata" ai fini del presente titolo:

- (a) l'impresa principale della succursale di paese terzo è stabilita in un paese che applica norme prudenziali e una vigilanza conformemente al quadro di regolamentazione del sistema bancario del paese terzo che sono almeno equivalenti alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013;

- (b) le autorità di vigilanza dell'impresa principale della succursale di paese terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva;
- (c) il paese in cui è stabilita l'impresa principale della succursale di paese terzo non figura tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni in merito al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo in relazione al quadro di regolamentazione bancaria di un paese terzo. A tal fine la Commissione si conforma alla procedura d'esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione può chiedere l'assistenza dell'ABE conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per effettuare una valutazione del quadro di regolamentazione bancaria e degli obblighi di riservatezza del paese terzo interessato, nonché per pubblicare una relazione sulla conformità di tale quadro alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. L'ABE pubblica l'esito della valutazione sul suo sito web.

4. L'ABE tiene un registro pubblico dei paesi terzi e delle autorità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

5. Al ricevimento di una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 48 quater, le autorità competenti valutano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 48 bis per classificare la succursale di paese terzo nella classe 1 o nella classe 2. Se il paese terzo interessato non è iscritto nel registro di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente chiede alla Commissione di valutare il quadro di regolamentazione bancaria e gli obblighi di riservatezza del paese terzo ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, purché sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. L'autorità competente classifica la succursale di paese terzo nella classe 1 in attesa dell'adozione da parte della Commissione di una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

SEZIONE II

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E OBBLIGHI NORMATIVI

SOTTOSEZIONE 1

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

Articolo 48 quater

Condizioni per l'autorizzazione delle succursali di paesi terzi

1. Gli Stati membri esigono che le imprese di paesi terzi stabiliscano una succursale nel loro territorio prima di iniziare *o continuare a svolgere* le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1. Lo stabilimento di una succursale di paese terzo è soggetto a previa autorizzazione conformemente al presente capo.

La prima frase del primo comma del presente paragrafo non si applica alla prestazione di qualsiasi servizio o attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, su iniziativa esclusiva di un cliente o di una controparte nell'Unione, conformemente all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2.

1 bis. Le nuove succursali di paesi terzi non iniziano le proprie attività in uno Stato membro prima che l'ABE e l'autorità competente del paese terzo abbiano concluso un memorandum d'intesa. Il memorandum d'intesa fornisce un chiaro quadro di cooperazione tra le autorità competenti, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni in materia di vigilanza continua e gestione e risoluzione delle crisi.

2. Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione della succursale di paese terzo debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicate le operazioni che si intendono effettuare, le attività da svolgere tra quelle di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e la struttura dell'organizzazione e i controlli del rischio della succursale nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 48 nonies.

3. Le succursali di paesi terzi sono autorizzate solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (a) la succursale di paese terzo soddisfa gli obblighi normativi minimi di cui alla sottosezione 2;
- (b) le attività per le quali l'impresa principale chiede l'autorizzazione nello Stato membro sono coperte dall'autorizzazione che tale impresa principale detiene nel paese terzo in cui è stabilita e sottoposta a vigilanza;
- (c) l'autorità di vigilanza dell'impresa principale nel paese terzo ha ricevuto la notifica della domanda di stabilimento di una succursale nello Stato membro e dei documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 2;
- (d) l'autorizzazione prevede che la succursale di paese terzo possa svolgere le attività autorizzate solo nello Stato membro in cui è stabilita e vieta espressamente alla succursale di paese terzo di offrire o svolgere le stesse attività in altri Stati membri su base transfrontaliera, ***fatta eccezione per le operazioni di finanziamento infragruppo concluse con altre succursali di paesi terzi della stessa impresa principale e per le operazioni effettuate su iniziativa esclusiva di clienti***;
- (e) ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l'autorità competente è in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sull'impresa principale della succursale di paese terzo dalle rispettive autorità di vigilanza e di coordinare efficacemente le proprie attività di vigilanza con quelle delle autorità di vigilanza del paese terzo, in particolare in periodi di crisi o di difficoltà finanziarie che interessano l'impresa principale, il suo gruppo o il sistema finanziario del paese terzo;
- (f) non vi sono motivi ragionevoli per sospettare che la succursale di paese terzo sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o il finanziamento del terrorismo quale definito all'articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva.

Ai fini della lettera e) del presente paragrafo, le autorità competenti si adoperano per utilizzare i modelli di accordi amministrativi elaborati dall'ABE conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Al fine di valutare se la condizione di cui al paragrafo 3, lettera f), è soddisfatta, le autorità competenti consultano l'autorità responsabile della vigilanza antiriciclaggio nello Stato membro conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 e ottengono conferma scritta del fatto che la condizione è soddisfatta prima di procedere all'autorizzazione della succursale di paese terzo.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

- (a) le informazioni da fornire alle autorità competenti al momento della domanda di autorizzazione di una succursale di paese terzo, compresi il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e i dispositivi di governance di cui al paragrafo 2;
- (b) la procedura di autorizzazione della succursale di paese terzo, nonché i formati e i modelli standard per la presentazione delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- (c) le condizioni di autorizzazione di cui al paragrafo 3;

(c bis) le condizioni alle quali le autorità competenti possono basarsi su informazioni già fornite nel corso della procedura di previa autorizzazione di una succursale.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 48 quinquies

Condizioni per il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione di una succursale di paese terzo

1. Gli Stati membri prevedono almeno le condizioni seguenti per rifiutare o revocare l'autorizzazione di una succursale di paese terzo:

- (a) la succursale di paese terzo non soddisfa i requisiti per l'autorizzazione di cui all'articolo 48 quater o al diritto nazionale;
- (b) l'impresa principale della succursale di paese terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili a norma del diritto del paese terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i 12 mesi successivi.

Ai fini della lettera b) del presente paragrafo, le succursali di paesi terzi notificano prontamente alle rispettive autorità competenti se si sono verificate le circostanze di cui a tale lettera.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa a una succursale di paese terzo se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- (a) la succursale di paese terzo non si serve dell'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda che l'autorizzazione sia scaduta in tali casi;
- (b) la succursale di paese terzo ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- (c) la succursale di paese terzo non soddisfa più le condizioni o i requisiti aggiuntivi cui era subordinata l'autorizzazione;
- (d) la succursale di paese terzo non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;
- (e) la succursale di paese terzo versa in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale;
- (f) la succursale di paese terzo commette una delle violazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1;
- (g) vi sono motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale di paese terzo, alla sua impresa principale o al suo gruppo, o sussiste un rischio elevato che sia in corso un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale di paese terzo, alla sua impresa principale o al suo gruppo.

3. Al fine di valutare se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera g), è soddisfatta, le autorità competenti consultano l'autorità responsabile della vigilanza antiriciclaggio nello Stato membro conformemente alla direttiva (UE) 2015/849.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- (a) le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione di una succursale di paese terzo;
- (b) la procedura per revocare l'autorizzazione della succursale di paese terzo;
- (c) il contenuto e la procedura della notifica alle autorità competenti di cui al paragrafo 1, ultimo comma, del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SOTTOSEZIONE 2

OBBLIGHI NORMATIVI MINIMI

Articolo 48 sexies

Requisito relativo alla dotazione di capitale

1. Fatti salvi gli altri requisiti patrimoniali applicabili conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi dispongano in ogni momento di una dotazione di capitale minima pari almeno:

- (a) per le succursali di paesi terzi di classe 1, **al 3 %** delle passività medie della succursale segnalate per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti conformemente alla sottosezione 4, fatto salvo un minimo di 10 milioni di EUR;
- (b) per le succursali di paesi terzi di classe 2, **allo 0,5 % delle passività medie della succursale segnalate per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti conformemente alla sottosezione 4, fatto salvo un minimo di 5 milioni di EUR.**

2. Le succursali di paesi terzi soddisfano il requisito relativo alla dotazione di capitale minima di cui al paragrafo 1 con attività in una qualsiasi delle seguenti forme:

- (a) contante o strumenti assimilati;
- (b) titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali degli Stati membri dell'Unione; o
- (c) qualsiasi altro strumento a disposizione della succursale di paese terzo per l'uso immediato e illimitato a copertura dei rischi o delle perdite non appena questi si verificano.

3. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi depositino gli strumenti della dotazione di capitale di cui al paragrafo 2 su un conto di garanzia presso un ente creditizio nello Stato membro in cui la succursale è autorizzata o, ove consentito dal diritto nazionale, presso la banca centrale dello Stato membro. Gli strumenti della dotazione di capitale depositati sul conto di garanzia sono costituiti in pegno o destinati a valere come garanzia a favore dell'autorità di risoluzione per garantire i diritti dei creditori della succursale di paese terzo. Gli Stati membri stabiliscono norme per conferire all'autorità di risoluzione il potere di agire in qualità di fiduciario a beneficio di tali creditori ai fini del presente articolo e dell'articolo 48 octies.

4. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare il requisito di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo in relazione agli strumenti disponibili per l'uso immediato e illimitato a copertura dei rischi o delle perdite non appena questi si verificano. L'ABE emana tali orientamenti entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Articolo 48 septies

Requisiti in materia di liquidità

1. Fatti salvi altri requisiti in materia di liquidità applicabili conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri prescrivono alle succursali di paesi terzi, come minimo, di mantenere in qualsiasi momento un volume di attività non vincolate e liquide sufficiente a coprire i deflussi di liquidità per un periodo minimo di 30 giorni.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 1 soddisfino il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei, titolo I, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione*⁹.
3. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi depositino le attività liquide detenute per conformarsi al presente articolo su un conto di garanzia presso un ente creditizio nello Stato membro in cui la succursale è autorizzata o, ove consentito dal diritto nazionale, presso la banca centrale dello Stato membro. Le attività liquide depositate sul conto di garanzia sono costituite in pegno o destinate a valere come garanzia a favore dell'autorità di risoluzione per garantire i diritti dei creditori della succursale di paese terzo. Gli Stati membri stabiliscono norme per conferire all'autorità di risoluzione il potere di agire in qualità di fiduciario a beneficio di tali creditori ai fini del presente articolo e dell'articolo 48 octies.
4. Le autorità competenti possono derogare al requisito in materia di liquidità di cui al presente articolo per le succursali di paesi terzi qualificate.

*⁹ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

Articolo 48 octies

Insolvenza e risoluzione delle succursali di paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono a che, in caso di insolvenza o risoluzione di una succursale di paese terzo ai sensi dell'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE, alle autorità di risoluzione siano conferiti il potere giuridico e l'autorità di escutere la garanzia costituita sulle attività liquide e sugli strumenti della dotazione di capitale detenuti nel conto di garanzia a norma dell'articolo 48 sexies, paragrafo 3, e dell'articolo 48 septies, paragrafo 3, della presente direttiva. Nel trattare tali attività liquide e strumenti della dotazione di capitale a seguito dell'escussione della garanzia, le autorità di risoluzione tengono conto delle norme nazionali vigenti, nonché dei poteri giurisdizionali e di vigilanza, e assicurano un adeguato coordinamento con le autorità amministrative o giudiziarie nazionali, conformemente al diritto fallimentare nazionale e ai principi di cui all'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE, se del caso.
2. Qualsiasi eccedenza di attività liquide o di strumenti della dotazione di capitale detenuti nel conto di garanzia e non utilizzati in conformità del paragrafo 1 è trattata conformemente al diritto nazionale applicabile.

Governance e controlli del rischio interni

1. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi abbiano almeno due persone preposte all'effettiva direzione della loro attività nello Stato membro, soggette alla previa approvazione delle autorità competenti. Tali persone soddisfano i requisiti di onorabilità, possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie e dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

2. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 1 si conformino agli articoli 74 e 75 e all'articolo 76, paragrafo 5. Le autorità competenti possono imporre alle succursali di paesi terzi di istituire un comitato di gestione locale per garantire una governance adeguata della succursale.

3. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 2 si conformino agli articoli 74 e 75 e abbiano funzioni di controllo interno ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 5, primo, secondo e terzo comma.

A seconda delle loro dimensioni, dell'organizzazione interna e della natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le autorità competenti possono imporre alle succursali di paesi terzi di classe 2 di nominare responsabili delle funzioni di controllo interno, come previsto all'articolo 76, paragrafo 5, quarto e quinto comma.

4. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi fissino linee di riporto gerarchico all'organo di gestione dell'impresa principale così da coprire tutti i rischi sostanziali e le politiche di gestione del rischio e relative modifiche e dispongano di sistemi TIC e controlli adeguati per garantire che le politiche siano debitamente rispettate.

5. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi sorvegliino e gestiscano i loro accordi di esternalizzazione e garantiscano che le loro autorità competenti abbiano pieno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere la loro funzione di vigilanza.

6. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi che effettuano operazioni back to back o infragruppo dispongano di risorse adeguate per individuare e gestire correttamente il proprio rischio di controparte nel caso in cui rischi sostanziali associati alle attività registrate dalla succursale di paese terzo siano trasferiti alla controparte.

7. Qualora funzioni essenziali o importanti siano delegate all'impresa principale, le autorità competenti incaricate della vigilanza delle succursali di paesi terzi hanno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere la loro funzione di vigilanza.

8. Le autorità competenti esigono che un terzo indipendente valuti periodicamente l'attuazione e la costante osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e trasmetta all'autorità competente una relazione con i relativi risultati e conclusioni.

9. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sull'applicazione alle succursali di paesi terzi dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, tenendo conto dell'articolo 74, paragrafo 2, e sull'applicazione alle succursali di paesi terzi dell'articolo 75 e dell'articolo 76, paragrafo 5, entro il [OP: inserire la data = 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Obblighi di registrazione

1. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi tengano un registro che consenta loro di annotare e tenere una registrazione completa e precisa di tutte le attività e passività *originate dalle* attività operative della succursale di paese terzo nello Stato membro *nonché a queste associate* e di gestire autonomamente tali attività e passività all'interno della succursale. Il registro contiene *tutte le* informazioni *necessarie e* sufficienti sui rischi generati dalla succursale di paese terzo e sul modo in cui sono gestiti.

2. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi elaborino politiche sui meccanismi di registrazione per la gestione del registro di cui al paragrafo 1 ai fini ivi previsti. Tali politiche sono documentate e convalidate dal pertinente organo direttivo dell'impresa principale della succursale di paese terzo. Il documento strategico di cui al presente paragrafo fornisce una chiara motivazione dei meccanismi di registrazione e indica in che modo tali meccanismi sono allineati alla strategia commerciale della succursale di paese terzo.

3. Le autorità competenti esigono che sia elaborato periodicamente un parere scritto e motivato indipendente sull'attuazione e sulla costante osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e che tale parere sia trasmesso all'autorità competente con i relativi risultati e conclusioni.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i meccanismi di registrazione che le succursali di paesi terzi applicano ai fini del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:

- (a) la metodologia che la succursale di paese terzo deve utilizzare per individuare e conservare una registrazione completa e precisa delle attività e passività associate alle attività operative della succursale di paese terzo nello Stato membro; e
- (b) il trattamento specifico per l'individuazione e la conservazione di una registrazione delle attività e passività originate dalla succursale di paese terzo e registrate o detenute a distanza in altre succursali o filiazioni dello stesso gruppo per conto o a beneficio della succursale di paese terzo che vi ha dato origine.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SOTTOSEZIONE 3
POTERE DI ESIGERE L'AUTORIZZAZIONE A NORMA DEL TITOLO III E OBBLIGHI
DELLE SUCCURSALI A RILEVANZA SISTEMICA

Articolo 48 undecies

Potere di imporre lo stabilimento di una filiazione

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di imporre alle succursali di paesi terzi di presentare domanda di autorizzazione a norma del titolo III, capo 1, almeno quando:

- (a) la succursale di paese terzo ha svolto in passato o *sta svolgendo* attualmente *le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, con clienti o controparti in altri Stati membri* o con altre succursali o enti filiazioni di paesi terzi dello stesso gruppo **■** in violazione *dell'articolo 48 quater, paragrafo 2, lettera d)*; o
- (b) la succursale di paese terzo soddisfa gli indicatori della rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, *o* rappresenta *rischi significativi* per la stabilità finanziaria **■**; *o*
- (b bis) l'importo aggregato delle attività che una succursale o più succursali di paesi terzi nell'Unione che appartengono allo stesso gruppo tengono nei loro registri nell'Unione, segnalate conformemente alla sottosezione 4, è pari o superiore a 40 miliardi di EUR.*

2. Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti consultano le autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di paese terzo interessato ha *stabilito* altre succursali di paese terzo *o* enti filiazioni.

In caso di disaccordo, le autorità competenti del gruppo di paese terzo in altri Stati membri possono deferire la questione all'ABE per la mediazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal deferimento della questione e l'autorità competente della succursale di paese terzo interessata si astiene dal prendere una decisione durante tale periodo.

L'autorità competente della succursale di paese terzo interessata adotta la decisione di cui al paragrafo 1 in conformità della decisione dell'ABE.

■

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli indicatori della rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, per quanto riguarda le succursali di paesi terzi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e dell'articolo 48 duodecies. L'ABE tiene conto degli elementi seguenti:

(-a) le dimensioni della succursale di paese terzo;

- (a) le tipologie di attività e servizi forniti e le operazioni svolte dalla succursale di paese terzo e, in particolare, se la succursale di paese terzo fornisce tali attività e servizi e svolge tali operazioni con un gruppo molto ristretto di clienti o controparti;

- (b) la complessità della struttura, dell'organizzazione e del modello imprenditoriale della succursale di paese terzo;
- (c) il grado di interconnessione della succursale di paese terzo con il sistema finanziario dell'Unione e dello Stato membro in cui è stabilita;
- (d) la sostituibilità delle attività e dei servizi forniti o delle operazioni svolte o dell'infrastruttura finanziaria fornita dalla succursale di paese terzo;
- (e) la quota di mercato della succursale di paese terzo nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita per quanto riguarda il totale delle attività bancarie e in relazione alle attività e ai servizi forniti e alle operazioni svolte;
- (f) l'incidenza probabile che una sospensione o la chiusura delle operazioni o delle attività della succursale di paese terzo potrebbe avere sulla liquidità sistemica o sui sistemi di pagamenti, di compensazione e di regolamento nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita;
- (g) l'incidenza probabile che una sospensione o la chiusura delle operazioni della succursale di paese terzo potrebbe avere sugli accordi di finanziamento infragruppo o sui servizi infragruppo che coprono funzioni essenziali nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita;
- (h) le attività transfrontaliere della succursale di paese terzo con la sua impresa principale e con controparti in altri paesi terzi;
- (i) il ruolo e l'importanza della succursale di paese terzo per le attività, i servizi e le operazioni del gruppo di paese terzo nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita;
- (j) il volume delle attività del gruppo di paese terzo svolte attraverso succursali di paesi terzi rispetto alle attività dello stesso gruppo svolte attraverso enti filiazioni autorizzati nell'Unione e nello Stato membro in cui sono stabilite le succursali di paesi terzi;
- (k) se la succursale di paese terzo è una succursale di paese terzo qualificata ai sensi dell'articolo 48 ter.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 48 duodecies

Valutazione congiunta delle succursali di paesi terzi a rilevanza sistemica

1. ***La valutazione congiunta di cui al presente articolo è effettuata sulle succursali di paesi terzi dello stesso gruppo di paese terzo che sono stabilite in due o più Stati membri e detengono attività per un importo aggregato*** ■ , ***segnalato*** conformemente alla sottosezione 4, ■ pari o superiore a **40** miliardi di EUR:

- (a) in media per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti; o
- (b) in termini assoluti per almeno tre periodi di riferimento annuali nel corso dei cinque periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti.

La soglia di attività di cui al primo comma non comprende le attività detenute dalla succursale di paese terzo in relazione a operazioni di mercato di banche centrali realizzate con le banche centrali del SEBC.

2. Le autorità competenti valutano se le succursali di paesi terzi abbiano rilevanza sistemica **e comportino rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione o per gli Stati membri**. A tal fine le autorità competenti **tengono conto, in particolare, degli** indicatori della rilevanza sistemica di cui all'articolo 48 undecies, paragrafo 4, e all'articolo 131, paragrafo 3.

3. La valutazione di cui al paragrafo 2 è effettuata **dalle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di paese terzo interessato ha stabilito succursali di paese terzo ed enti filiazioni (di seguito "autorità competenti interessate")**. La valutazione è diretta dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la più grande succursale di paese terzo per dimensione delle attività (di seguito "autorità competente capofila").

L'"autorità competente capofila" **effettua** la valutazione in piena cooperazione con tutte le autorità competenti interessate. Le autorità competenti interessate prestano assistenza e forniscono tutta la documentazione necessaria all'autorità competente capofila. L'autorità competente capofila **ascolta** il gruppo di paese terzo e fissa termini ragionevoli entro cui il gruppo di paese terzo deve presentare la documentazione e comunicare i propri pareri per iscritto.

4. L'autorità competente capofila **trasmette un progetto di** valutazione **degli aspetti** di cui al paragrafo 2 **alle autorità competenti interessate** entro sei mesi dalla data di inizio del periodo di riferimento annuale immediatamente successivo all'ultimo periodo di riferimento che ha fatto scattare l'obbligo di effettuare la valutazione conformemente al paragrafo 1. **La valutazione è effettuata successivamente ogni due anni.**

Se è necessario per far fronte ai rischi identificati nel progetto di valutazione, l'autorità competente capofila può raccomandare che le succursali di paesi terzi siano soggette a requisiti specifici che possono includere:

- a) ***l'obbligo di ristrutturare le loro attività patrimoniali od operative nell'Unione in modo tale da non essere più considerate a rilevanza sistemica ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo o da non rappresentare più un rischio indebito per la stabilità finanziaria dell'Unione; o***
- b) ***requisiti prudenziali supplementari conformemente all'articolo 48 septdecies.***

5. L'autorità competente capofila e le autorità competenti interessate fanno il possibile per giungere a una decisione congiunta per consenso **sul progetto di** relazione

e, se del caso, *sui requisiti specifici di cui al paragrafo 4* entro tre mesi dalla data di trasmissione *del progetto di relazione dalla prima alle seconde*.

In assenza di una decisione congiunta al termine del periodo di tre mesi di cui al primo comma, *qualsiasi autorità competente interessata può deferire la questione all'ABE per la mediazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta la sua decisione entro un mese dal deferimento e le autorità competenti interessate adottano la decisione congiunta di cui al primo comma in conformità della decisione dell'ABE.*

6. Le succursali di paesi terzi dispongono di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione conformemente al paragrafo 5 o 6 per conformarsi agli obblighi stabiliti in tale decisione.

Se le succursali di paesi terzi sono tenute a presentare domanda di autorizzazione in qualità di enti a norma del titolo III, capo 1, la loro autorizzazione a norma del presente titolo rimane valida in via provvisoria fino alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente paragrafo o, a seconda dei casi, fino al completamento del processo di autorizzazione in qualità di enti. Le succursali di paesi terzi possono chiedere all'autorità competente di prorogare il termine di tre mesi di cui al primo comma se sono in grado di giustificare la necessità di tale proroga per soddisfare il pertinente obbligo loro imposto.

Se la soglia di cui al paragrafo 1 è raggiunta aggregando le attività di varie succursali, le autorità competenti possono imporre l'obbligo di cui al presente comma in ordine decrescente di entità delle attività fino al punto in cui le attività totali rimanenti nei registri delle succursali di paesi terzi nell'Unione siano inferiori a 30 miliardi di EUR.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le regole di costruzione giuridica per l'interpretazione dell'articolo 111 della presente direttiva ai fini della determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata ipotetica di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SOTTOSEZIONE 4

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Articolo 48 terdecies

Informazioni regolamentari, finanziarie e relative all'impresa principale

1. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi segnalino periodicamente alle loro autorità competenti informazioni riguardanti:

- a) le attività e le passività tenute nei loro registri conformemente all'articolo 48 decies *oppure originate dalla succursale di paese terzo*, con una disaggregazione che indichi:
 - i) le attività e le passività più consistenti registrate, classificate per settore e per tipo di controparte (comprese, in particolare, le esposizioni all'interno del settore finanziario);
 - ii) le concentrazioni significative di esposizioni e fonti di finanziamento associate a determinati tipi di controparti;
 - iii) le operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale;
- b) il rispetto, da parte delle succursali di paese terzo, degli obblighi loro applicabili a norma della presente direttiva;
- c) su base ad hoc, i meccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti nella succursale di paese terzo conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/49/UE;
- d) gli ulteriori obblighi normativi imposti alla succursale di paese terzo dagli Stati membri a norma del diritto nazionale.

Ai fini della segnalazione delle informazioni sulle attività e passività tenute nei loro registri conformemente alla lettera a), le succursali di paesi terzi applicano i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002*10 o i principi contabili generalmente accettati applicabili nello Stato membro.

2. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi segnalino alle rispettive autorità competenti le informazioni riportate di seguito concernenti la loro impresa principale:

- a) con frequenza periodica, informazioni in forma aggregata sulle attività e passività detenute o registrate, rispettivamente, dalle filiazioni e da altre succursali di paesi terzi del gruppo dell'impresa principale nell'Unione;
- b) con frequenza periodica, informazioni sul rispetto, da parte dell'impresa principale, dei requisiti prudenziali applicabili su base individuale e consolidata;
- c) su base ad hoc, informazioni sulle revisioni e valutazioni prudenziali significative, quando queste sono svolte sull'impresa principale, e le conseguenti decisioni di vigilanza;
- d) informazioni sui piani di risanamento dell'impresa principale e sulle misure specifiche che potrebbero essere adottate nei confronti della succursale di paese terzo conformemente a tali piani, nonché su eventuali successivi aggiornamenti e modifiche di tali piani;
- e) informazioni sulla strategia commerciale dell'impresa principale in relazione alla succursale di paese terzo e su eventuali successive modifiche di tale strategia;
- f) informazioni sui servizi prestati dall'impresa principale, su iniziativa esclusiva di clienti conformemente all'articolo 21 quater della presente direttiva, a controparti qualificate o a clienti professionali ai sensi dell'allegato II, sezione 1, della direttiva 2014/65/UE stabiliti o situati nell'Unione;

f bis) i servizi di investimento transfrontalieri prestati direttamente nell'Unione dall'impresa principale e dalle filiazioni dell'impresa principale stabilite in un paese terzo e i servizi di investimento prestati nell'Unione dall'impresa principale stabilita in un paese terzo su iniziativa esclusiva di clienti.

3. Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo non ostano a che le autorità competenti impongano ulteriori obblighi di segnalazione ad hoc alle succursali di paesi terzi qualora l'autorità competente consideri le informazioni integrative necessarie per ottenere un quadro completo delle attività commerciali e operative o della solidità finanziaria della succursale o della sua impresa principale, verificare la conformità della succursale e della sua impresa principale alle leggi applicabili e garantire il rispetto di tali leggi da parte della succursale.

3 bis. Le autorità competenti delle succursali di paesi terzi condividono con le autorità competenti delle filiazioni dell'Unione dei medesimi gruppi di paesi terzi le informazioni ottenute in conformità dell'articolo 48 terdecies, paragrafi 1 e 2.

*¹⁰ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

Articolo 48 quaterdecies

Formati e modelli standard e frequenza delle segnalazioni

1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati uniformi, le definizioni, le soluzioni informatiche e la frequenza delle segnalazioni da applicare ai fini dell'articolo 48 terdecies.

Gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma sono proporzionati alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o nella classe 2.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. Le informazioni regolamentari e finanziarie di cui al presente articolo sono segnalate almeno a cadenza semestrale per le succursali di paesi terzi di classe 1 e almeno a cadenza annuale per le succursali di paesi terzi di classe 2.

3. Nel caso delle succursali di paesi terzi qualificate, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, agli obblighi di segnalare le informazioni sull'impresa principale di cui al paragrafo 48 terdecies, paragrafo 3, a condizione che l'autorità competente sia in grado di ottenere le informazioni pertinenti direttamente dalle autorità di vigilanza del paese terzo interessato.

SEZIONE III

VIGILANZA

Articolo 48 quindicies

Vigilanza e programma di revisione prudenziale delle succursali di paesi terzi

1. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti si conformino alla presente sezione e, mutatis mutandis, al titolo VII ai fini della vigilanza delle succursali di paesi terzi.
2. Le autorità competenti includono le succursali di paesi terzi nel programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 99.

Articolo 48 sexdecies

Revisione e valutazione prudenziale

1. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti riesaminino i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle succursali di paesi terzi per conformarsi alle disposizioni a esse applicabili a norma della presente direttiva e, se del caso, agli eventuali obblighi normativi supplementari previsti dal diritto nazionale.
2. Sulla base della revisione condotta a norma del paragrafo 1, le autorità competenti valutano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle succursali di paesi terzi e la dotazione di capitale e la liquidità da esse detenute assicurino una gestione e una copertura adeguate dei loro rischi sostanziali e la sostenibilità economica della succursale.
3. Le autorità competenti effettuano la revisione e la valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente al principio di proporzionalità, pubblicato conformemente all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c). In particolare, le autorità competenti stabiliscono una frequenza e un'intensità per la revisione di cui al paragrafo 1 che siano proporzionate alla classificazione come succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 e che tengano conto di altri criteri pertinenti, quali la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività delle succursali di paesi terzi.
4. Qualora a seguito di una revisione, in particolare della valutazione dei dispositivi di governance, del modello imprenditoriale o delle attività di una succursale di paese terzo, le autorità competenti abbiano motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione a tale succursale di paese terzo, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente ne informa immediatamente l'ABE e l'autorità che vigila sulla succursale di paese terzo, in conformità della direttiva (UE) 2015/849. In caso di aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente e l'autorità che vigila sulla succursale di paese terzo in conformità della direttiva (UE) 2015/849 collaborano e trasmettono immediatamente la loro valutazione comune all'ABE. L'autorità competente adotta, se del caso, misure in conformità della presente direttiva, che possono includere la revoca dell'autorizzazione della succursale di paese terzo a norma dell'articolo 48 quinquies, paragrafo 2, lettera g).

5. Le autorità competenti, le unità di informazione finanziaria e le autorità che vigilano sulle succursali di paesi terzi collaborano strettamente tra loro nell'ambito delle rispettive competenze e si scambiano le informazioni pertinenti ai fini della presente direttiva, a condizione che la cooperazione e lo scambio di informazioni non interferiscano con un accertamento, un'indagine o un procedimento in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità competente, l'unità di informazione finanziaria o l'autorità investita della funzione pubblica di vigilanza delle succursali di paesi terzi. In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può prestare assistenza alle autorità competenti e alle autorità preposte alla vigilanza delle succursali di paesi terzi di propria iniziativa conformemente alla direttiva (UE) 2015/849. In tal caso l'ABE agisce conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al presente articolo e per la valutazione del trattamento dei rischi sostanziali.

■

Ai fini della lettera a), le procedure e le metodologie ivi indicate sono stabilite in modo proporzionato alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o classe 2 e ad altri criteri appropriati quali la natura, l'ampiezza e la complessità delle loro attività.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 48 sexdecies bis

Norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione con le autorità responsabili della vigilanza antiriciclaggio

L'ABE, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, emana norme tecniche di regolamentazione sui meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e:

- a) le autorità responsabili della vigilanza antiriciclaggio nello Stato membro, in conformità della direttiva (UE) 2015/849, nel contesto dell'applicazione dell'articolo 27 ter, paragrafo 2, dell'articolo 48 quater, paragrafo 4, e dell'articolo 48 quinquies, paragrafo 4;*
- b) le autorità di cui all'articolo 48 sexdecies, paragrafo 5, in relazione all'individuazione di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio.*

L'ABE emana tali norme tecniche di regolamentazione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 48 septdecies

Misure e poteri di vigilanza

1. Le autorità competenti esigono che le succursali di paesi terzi adottino con anticipo le misure necessarie al fine di:

- a) assicurare che le succursali di paesi terzi soddisfino i requisiti a esse applicabili a norma della presente direttiva e del diritto nazionale o ripristinino la conformità a tali requisiti; e
- b) assicurare che i rischi sostanziali cui sono esposte le succursali di paesi terzi siano coperti e gestiti in modo adeguato e sufficiente e che tali succursali rimangano redditizie.

2. I poteri delle autorità competenti ai fini del paragrafo 1 includono almeno il potere di esigere che le succursali di paesi terzi:

- a) detengano una dotazione di capitale superiore ai requisiti minimi di cui all'articolo 48 sexies o soddisfino altri requisiti patrimoniali aggiuntivi. L'eventuale importo aggiuntivo della dotazione di capitale che deve essere detenuto dalla succursale di paese terzo a norma della presente lettera è conforme al requisito di cui all'articolo 48 sexies;
- b) soddisfino altri requisiti specifici in materia di liquidità oltre a quelli di cui all'articolo 48 septies. Le eventuali attività liquide aggiuntive che devono essere detenute dalla succursale di paese terzo a norma della presente lettera sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 48 septies;
- c) rafforzino i propri dispositivi di governance, controllo del rischio o registrazione;
- d) restringano o limitino l'ambito delle attività commerciali od operative che svolgono, nonché le controparti di tali attività;
- e) riducano il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e smettano di svolgere tali attività o di offrire tali prodotti;
- f) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 48 terdecies, paragrafo 3, o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche;
- g) pubblichino le informazioni;

g bis) sospendano l'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 48 quater e vietino l'esercizio di nuove attività.

Cooperazione tra le autorità competenti e i collegi delle autorità di vigilanza

1. Le autorità competenti preposte alla vigilanza di succursali di paesi terzi e di enti filiazioni dello stesso gruppo di paese terzo collaborano strettamente e si scambiano informazioni tra di loro. Le autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione a norma dell'articolo 115.
2. Ai fini del paragrafo 1, le succursali di paesi terzi di classe 1 sono soggette alla vigilanza globale di un collegio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 116, fatti salvi gli obblighi seguenti:
 - a) qualora sia stato istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione agli enti filiazioni di un gruppo di paese terzo, le succursali di paesi terzi di classe 1 dello stesso gruppo sono comprese nella sfera di vigilanza di tale collegio;
 - b) se il gruppo di paese terzo ha succursali di paesi terzi di classe 1 in più di uno Stato membro ma nessun ente filiazione nell'Unione soggetto all'articolo 116, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione a tali succursali di paesi terzi di classe 1;
 - c) se il gruppo di paese terzo ha succursali di paesi terzi di classe 1 in più di uno Stato membro o almeno una succursale di paese terzo di classe 1 e uno o più enti filiazioni nell'Unione che non sono soggetti all'articolo 116, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione a tali succursali di paesi terzi ed enti filiazioni.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), vi è un'autorità competente capofila che svolge lo stesso ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 116. L'autorità competente capofila è quella dello Stato membro con la più grande succursale di paese terzo in termini di valore totale delle attività registrate.
4. Oltre ai compiti di cui all'articolo 116, i collegi delle autorità di vigilanza:
 - a) elaborano una relazione sulla struttura e sulle attività del gruppo di paese terzo nell'Unione e la aggiornano annualmente;
 - b) si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 48 sexdecies;
 - c) si adoperano per allineare l'applicazione delle misure e dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 48 septdecies.
5. Il collegio delle autorità di vigilanza garantisce, se del caso, un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.
6. L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - a) i meccanismi di cooperazione e i progetti di accordi tipo tra le autorità competenti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo; e
 - b) le condizioni per il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza ai fini dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 48 novodecies

Segnalazioni all'ABE

Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:

- a) tutte le autorizzazioni concesse alle succursali di paesi terzi e le eventuali successive modifiche di tali autorizzazioni;
- b) attività e passività totali registrate dalle succursali di paesi terzi autorizzate, comunicate periodicamente;
- c) la denominazione del gruppo di paese terzo al quale una succursale di paese terzo autorizzata appartiene.

L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare nell'Unione in conformità del presente titolo, indicando lo Stato membro nel quale sono autorizzate a operare.

CAPO 2

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 48 vicies

Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in materia di vigilanza su base consolidata

1. L'Unione può concludere accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti seguenti:

- a) enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;
- b) enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale nell'Unione.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire che:

- a) le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista situati nell'Unione, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in un paese terzo, o che vi detengono una partecipazione;
- b) le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede centrale si trova sul loro

territorio, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in uno o più Stati membri, o che vi detengono una partecipazione; e

- c) l'ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Fatto salvo l'articolo 218 TFUE, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

4. L'ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.;

(8 bis) all'articolo 53, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le informazioni riservate che tali persone, revisori o esperti ricevono nell'esercizio delle loro funzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale o fiscale.";

(8 ter) all'articolo 53, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti procedano a scambi di informazioni tra loro o a trasmettere le informazioni al CERS, all'ABE o all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ("ESMA") istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio², all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, agli articoli 31, 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli articoli 31 e 36 del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e ad altre direttive applicabili agli enti creditizi. Alle autorità competenti non è impedito di scambiare informazioni con le autorità fiscali nazionali, anche quando tali informazioni provengono da un altro Stato membro. Tali informazioni sono soggette al paragrafo 1.

¹ ***Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).***

² ***Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).***

³ ***Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE,***

2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).";

(8 quater) all'articolo 56 è aggiunto il comma seguente:

"L'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 54 e 55 non precludono lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità fiscali nello stesso Stato membro.";

(9) gli articoli 65 e 66 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 65

Sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all'articolo 64 e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative relative alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Le sanzioni amministrative, le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano a enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013, le sanzioni amministrative, le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e le altre misure amministrative possano essere applicate, alle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.

3. L'applicazione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento non impedisce alle autorità competenti di irrogare sanzioni amministrative per la medesima violazione.

4. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Tali poteri comprendono:

- a) il potere di esigere dalle persone fisiche o giuridiche seguenti la comunicazione di tutte le informazioni necessarie ad assolvere i compiti delle autorità competenti, comprese le informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici:
 - i) enti stabiliti nello Stato membro interessato;
 - ii) società di partecipazione finanziaria stabilite nello Stato membro interessato;
 - iii) società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;
 - iv) società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;
 - v) persone appartenenti alle entità di cui ai punti da i) a iv);

- vi) soggetti cui le entità di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;
- b) il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato ove necessario per svolgere i compiti delle autorità competenti, compreso il potere di:
 - i) chiedere la presentazione di documenti;
 - ii) esaminare i registri e le registrazioni dei soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e fare copie o estratti dei suddetti registri e registrazioni;
 - iii) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
 - iv) organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine; e
 - v) fatte salve altre condizioni stabilite dal diritto dell'Unione, svolgere tutte le necessarie ispezioni presso gli stabilimenti delle persone giuridiche di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e di qualsiasi altra impresa soggetta alla vigilanza su base consolidata, nei casi in cui un'autorità competente sia l'autorità di vigilanza su base consolidata, previa notifica alle autorità competenti interessate. Se un'ispezione richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a norma del diritto nazionale, tale autorizzazione è richiesta.

5. In deroga al paragrafo 1, se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione sia irrogata dalle autorità giudiziarie, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative da essi adottate a norma del presente paragrafo entro il [OP: inserire la data = data di recepimento della presente direttiva di modifica] e, senza indugio, ogni successiva modifica legislativa o comunque riguardante le suddette disposizioni.

Articolo 66

Sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative per le violazioni dell'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione o la cessione di partecipazioni *rilevanti*, trasferimenti rilevanti di attività e passività, fusioni o scissioni

1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative almeno nei casi in cui:
- a) si svolga, a titolo professionale, l'attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili in assenza di autorizzazione quale ente creditizio, in violazione dell'articolo 9;

- b) si avvii l'attività di ente creditizio senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 9;
- c) si acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si aumenti ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, cosicché la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1, o l'ente creditizio divenga una filiazione dell'acquirente, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio in relazione al quale l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, durante il periodo di valutazione o nonostante l'opposizione delle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;
- d) si ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si riduca detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto delle soglie di cui all'articolo 25 o in modo che l'ente creditizio cessi di essere una filiazione dell'acquirente, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;
- e) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, non richieda l'approvazione, in violazione dell'articolo 21 bis, o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in tale articolo;
- f) un acquirente ai sensi dell'articolo 27 bis, paragrafo 1, acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione *rilevante* o aumenti una partecipazione *rilevante* già detenuta, cosicché la *partecipazione* detenuta dall'acquirente nell'ente superi il 15 % del capitale ammissibile dell'*acquirente*, senza che l'acquirente lo notifichi alle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;
- g) uno dei soggetti di cui all'articolo 27 quinquies della presente direttiva ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione *rilevante* che supera la soglia di cui all'articolo 27 *quinquies della presente direttiva* senza notificarlo alle autorità competenti, in violazione *di tale* articolo ;
- h) uno dei soggetti di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 1, effettui un trasferimento rilevante di attività e passività senza notificarlo alle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;
- i) uno dei soggetti di cui all'articolo 27 duodecies, paragrafo 1, intraprenda un processo di fusione o di scissione, in violazione del suddetto articolo.

2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure applicabili includano quanto segue:

- a) sanzioni amministrative:
 - i) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo dell'impresa;
 - ii) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;

- iii) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora essi possano essere determinati;
- b) sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento:
 - i) nel caso di una persona giuridica, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento fino al 5 % del fatturato giornaliero medio, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona giuridica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo. **La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere applicata** per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
 - ii) nel caso di una persona fisica, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento fino a 500 000 EUR, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona fisica è tenuta a pagare per ogni **settimana** di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo e che possono essere applicate per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
- c) altre misure amministrative:
 - i) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa madre intermedia responsabile e la natura della violazione;
 - ii) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
 - iii) la sospensione dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti ritenuti responsabili delle violazioni di cui al paragrafo 1;
 - iv) fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno all'ente a carico di un membro dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili della violazione;

3. Il fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), del presente articolo equivale all'indicatore di attività di cui all'articolo 314 del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini del presente articolo, l'indicatore di attività è calcolato sulla base delle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza disponibili, a meno che il risultato sia pari a zero o negativo. Se il risultato è pari a zero o negativo, la base di calcolo è costituita dalle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza precedenti che producono un indicatore superiore a zero. Se l'impresa interessata fa parte di un gruppo, il fatturato netto totale annuo è il fatturato netto totale annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo.

4. Il fatturato giornaliero medio di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), è pari al fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 3 diviso per 365.";

(10) l'articolo 67 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
 - "d) un ente non si dota dei dispositivi di governance e delle politiche retributive neutrali rispetto al genere richiesti dalle autorità competenti conformemente all'articolo 74;
 - e) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine all'osservanza dell'obbligo di soddisfare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, in violazione dell'articolo 430, paragrafo 1, di tale regolamento;"
 - ii) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
 - "j) un ente non mantiene un coefficiente netto di finanziamento stabile, in violazione dell'articolo 413 o dell'articolo 428 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, od omette in modo ripetuto e persistente di detenere attività liquide, in violazione dell'articolo 412 di tale regolamento;"
 - iii) sono aggiunte le lettere da r) ad ab) seguenti:
 - "r) un ente non soddisfa i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - s) un ente o una persona fisica non ottempera a un obbligo derivante da una decisione emessa dall'autorità competente o a un obbligo derivante dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013;
 - t) un ente non rispetta i requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 della presente direttiva;
 - u) un ente agisce senza la previa autorizzazione dell'autorità competente, laddove le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE o il regolamento (UE) n. 575/2013 esigono che l'ente ottenga tale previa autorizzazione, oppure l'ente ha ottenuto tale autorizzazione sulla base di una propria falsa dichiarazione o non soddisfa le condizioni in base alle quali tale autorizzazione è stata concessa;
 - v) un ente non soddisfa i requisiti in materia di composizione, condizioni, rettifiche e deduzioni in ordine ai fondi propri di cui alla parte due del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - w) un ente non soddisfa i requisiti relativi alle sue grandi esposizioni verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi di cui alla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - x) un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo del coefficiente di leva finanziaria, compresa l'applicazione delle deroghe di cui alla parte sette del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - y) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine ai dati di cui

all'articolo 430, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 430 bis e 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013;

z) un ente non rispetta i requisiti in materia di raccolta di dati e governance di cui alla parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

a bis) un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o i requisiti di fondi propri oppure non si dota dei dispositivi di governance di cui alla parte tre, titoli da II a VI, del regolamento (UE) n. 575/2013;

a ter) un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo del coefficiente di copertura della liquidità o del coefficiente netto di finanziamento stabile stabiliti nella parte sei, titoli I e IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, di tale regolamento.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure applicabili includano almeno quanto segue:

a) sanzioni amministrative:

i) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo dell'impresa;

ii) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;

(iii) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora essi possano essere determinati;

(b) sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento:

(i) nel caso di una persona giuridica, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento fino al 5 % del fatturato giornaliero medio, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona giuridica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo. **La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento** può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Il fatturato giornaliero medio di cui al presente paragrafo è pari al fatturato netto totale annuo diviso per 365;

(ii) nel caso di una persona fisica, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento fino a 500 000 EUR, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona fisica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo e che possono essere applicate per un periodo massimo di sei mesi

dalla data stabilita nella decisione che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;

- (c) altre misure amministrative:
 - (i) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa madre intermedia responsabile e la natura della violazione;
 - (ii) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
 - (iii) nel caso di un ente, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 18;
 - (iv) fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno all'ente a carico di un membro dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili della violazione;
 - (v) la sospensione dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti ritenuti responsabili delle violazioni di cui al paragrafo 1.";

- (c) sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3 Il fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), del presente articolo equivale all'indicatore di attività di cui all'articolo 314 del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini del presente articolo, l'indicatore di attività è calcolato sulla base delle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza disponibili, a meno che il risultato sia pari a zero o negativo. Se il risultato è pari a zero o negativo, la base di calcolo è costituita dalle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza precedenti che producono un indicatore superiore a zero. Se l'impresa interessata fa parte di un gruppo, il fatturato netto totale annuo è il fatturato netto totale annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo.

4. Il fatturato giornaliero medio di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), è pari al fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 3 diviso per 365.";

- (11) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"Articolo 70

Applicazione effettiva delle sanzioni amministrative ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti

1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- (a) la gravità e la durata della violazione;
- (b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

- (c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, tra l'altro, dal fatturato complessivo di una persona giuridica o dal reddito annuo di una persona fisica;
- (d) l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- (e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
- (f) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- (g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- (h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
- (i) la precedente applicazione di sanzioni penali alla stessa persona fisica o giuridica responsabile della medesima violazione.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni producano i risultati perseguiti dalla presente direttiva. Esse coordinano inoltre le loro azioni per prevenire il cumulo e la sovrapposizione delle sanzioni e delle misure amministrative applicate nei casi transfrontalieri. Le autorità competenti collaborano strettamente con le autorità giudiziarie quando trattano gli stessi casi.

3. In caso di cumulo di procedimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale per la medesima violazione, le autorità competenti possono irrogare sanzioni alla stessa persona fisica o giuridica responsabile dei medesimi atti od omissioni. Tale cumulo di procedimenti e sanzioni è tuttavia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari. La severità di tutte le sanzioni e le altre misure amministrative imposte in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali è limitata a quanto necessario alla luce della gravità della violazione in questione. Gli Stati membri stabiliscono norme chiare e precise riguardo alle circostanze in cui atti e/od omissioni possono essere oggetto di tale cumulo di procedimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale.

4. Gli Stati membri stabiliscono norme che prevedano una piena collaborazione tra le autorità competenti e le autorità giudiziarie al fine di garantire un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto tra procedimenti amministrativi e penali.

5. Entro il 18 luglio 2029 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sulla collaborazione tra le autorità competenti e le autorità giudiziarie nel contesto dell'applicazione delle sanzioni amministrative. A tale riguardo l'ABE valuta inoltre eventuali divergenze tra le autorità competenti nell'applicazione delle sanzioni. In particolare l'ABE valuta:

- (a) il livello di collaborazione tra le autorità competenti e le autorità giudiziarie nel contesto dell'applicazione delle sanzioni;

- (b) il livello di collaborazione tra le autorità competenti in relazione alle sanzioni applicabili nei casi transfrontalieri o in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali;
 - (c) l'applicazione e il livello di salvaguardia del principio del ne bis in idem per quanto riguarda le sanzioni amministrative e penali da parte degli Stati membri;
 - (d) l'applicazione del principio di proporzionalità nei casi in cui, a fronte di un cumulo di procedimenti amministrativi e penali, sono irrogate entrambe le tipologie di sanzioni;
 - (e) lo scambio di informazioni tra autorità competenti nell'ambito dei casi transfrontalieri.";
- (12) all'articolo 73, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti. **Per** i rischi ambientali, sociali e di governance, **gli enti tengono esplicitamente conto dell'orizzonte temporale a breve, medio e lungo termine nel valutare la possibile materializzazione di tali rischi.**";
- (13) all'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, tra cui:
(a) una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
(b) processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nel breve, medio e lungo periodo, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance;
(c) adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili;
(d) politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio, **anche tenendo conto della propensione al rischio dell'ente in termini di rischi ambientali, sociali e di governance.**
- Le politiche e prassi di remunerazione di cui al primo comma sono neutrali rispetto al genere.";
- (14) l'articolo 76 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione approvi e riesami almeno a **cadenza annuale** le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico, e quelli **riguardanti** gli impatti di fattori ambientali, sociali e di governance.";
- In deroga al paragrafo 1, l'organo di gestione degli enti piccoli e non complessi è sottoposto a riesame ogni due anni.**";

(b) al paragrafo 2, sono aggiunti *i seguenti commi*:

"Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione elabori piani specifici, obiettivi quantificabili e processi per la sorveglianza e la gestione dei rischi derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance nel breve, medio e lungo periodo, compresi quelli derivanti dalla transizione e dal processo di adeguamento agli obiettivi normativi applicabili verso un'economia sostenibile in relazione a fattori ambientali, sociali e di governance, in particolare al fine di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119.

Gli obiettivi e le misure per affrontare i rischi ambientali, sociali e di governance inclusi nei piani di cui al primo comma tengono conto delle ultime relazioni e misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, in particolare in relazione al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione. I piani adottano un approccio olistico e comprendono tutte le attività e i clienti delle banche. Se l'ente pubblica informazioni sulle questioni di sostenibilità conformemente alla direttiva 2013/34/UE, i piani di cui al primo comma sono coerenti con i piani di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis di tale direttiva. In particolare, i piani di cui al primo comma includono azioni per quanto riguarda il modello e la strategia di business dell'ente che siano coerenti in entrambi i piani.

Gli Stati membri assicurano un'applicazione proporzionata del primo e del secondo comma per l'organo di gestione degli enti piccoli e non complessi, indicando in quali settori può essere applicata una deroga o una procedura semplificata.";

(b bis) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, qualora istituito, il comitato dei rischi, stabiliscono la natura, la quantità, il formato e la frequenza delle informazioni sui rischi che gli devono essere trasmesse. Per sostenere la realizzazione di politiche e prassi di remunerazione sane, il comitato dei rischi esamina, fatti salvi i compiti del comitato per le remunerazioni, se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, compresi quelli derivanti dagli impatti di fattori ambientali, sociali e di governance, del capitale, della liquidità, nonché della probabilità e della tempistica degli utili.";

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri assicurano, conformemente al requisito di proporzionalità stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/73/CE della Commissione*11, che gli enti si dotino di funzioni di controllo interno indipendenti dalle funzioni operative e che queste dispongano nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso all'organo di gestione.

Gli Stati membri garantiscono che le funzioni di controllo interno assicurino che tutti i rischi sostanziali siano individuati, misurati e adeguatamente segnalati. Essi garantiscono altresì che le funzioni di controllo interno partecipino attivamente alla definizione della strategia dell'ente in materia di rischi e in tutte le decisioni fondamentali di gestione del rischio e che le funzioni di controllo

interno possano fornire una visione completa dell'intera gamma di rischi cui l'ente è esposto.

Gli Stati membri garantiscono che la funzione di controllo interno possa riferire direttamente all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, indipendentemente dai membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione o dall'alta dirigenza, e possa sollevare preoccupazioni e avvisare detto organo, ove opportuno, qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare l'ente, lasciando impregiudicate le responsabilità dell'organo di gestione conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.

I responsabili delle funzioni di controllo interno sono alti dirigenti indipendenti cui sono attribuite responsabilità distinte per le funzioni di gestione del rischio, di conformità e di audit interno. Quando la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività dell'ente non giustificano la nomina di una persona specifica per ciascuna funzione di controllo interno, un'altra persona di grado elevato in seno all'ente può assolvere in maniera combinata le responsabilità associate a tali funzioni, purché non vi siano conflitti di interessi.

I responsabili delle funzioni di controllo interno non possono essere rimossi senza previa approvazione dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.

*11 Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).";

(14 bis) all'articolo 77, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire il concetto di "esposizioni a rischi di mercato specifici rilevanti in termini assoluti" di cui al paragrafo 3, primo comma, e le soglie per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti.";

(15) l'articolo 78 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Analisi comparata per la vigilanza dei metodi per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri";

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti garantiscono tutto quanto segue:

(a) che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia

di fondi propri riferiscano i risultati dei loro calcoli per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento;

- (b) che gli enti che utilizzano il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 riferiscano i risultati dei loro calcoli per le loro esposizioni o posizioni incluse nei **portafogli** di riferimento;
- (c) che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché gli enti **pertinenti** che applicano il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, di tale regolamento, riferiscano i risultati dei calcoli dei metodi utilizzati per determinare l'ammontare delle perdite attese su crediti per le loro esposizioni o posizioni incluse nei **portafogli** di riferimento, ove sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - (i) gli enti redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - (ii) gli enti effettuano la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (iii) gli enti effettuano la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio conformemente ai principi contabili ai sensi della direttiva 86/635/CEE*12 e utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali adottati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Gli enti presentano almeno una volta all'anno alle autorità competenti i risultati dei calcoli di cui al primo comma, corredati di una spiegazione delle metodologie utilizzate per produrli e di qualsiasi informazione qualitativa richiesta dall'ABE che possa spiegare l'impatto di tali calcoli sui requisiti in materia di fondi propri, **a meno che l'ABE non effettui** l'esercizio ogni due anni, **mentre la frequenza della presentazione può differire in relazione ai diversi approcci di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.**"; .

- (c) il paragrafo 3 è così modificato:
 - (i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le autorità competenti sorvegliano, sulla base delle informazioni presentate dagli enti conformemente al paragrafo 1, la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri applicabili alle esposizioni o operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi di tali enti. Le autorità competenti effettuano una valutazione della qualità di tali metodi con la medesima frequenza di cui al paragrafo 1, secondo comma, prestando particolare attenzione:";
 - (ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE elabora una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2.";

(d) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le autorità competenti assicurano che le loro decisioni sull'adeguatezza delle misure correttive di cui al paragrafo 4 siano conformi al principio per cui tali misure devono mantenere gli obiettivi dei metodi che sono oggetto del presente articolo e pertanto:";

(e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'ABE può emanare orientamenti e raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, qualora lo consideri necessario sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per migliorare le pratiche di vigilanza o le prassi degli enti riguardo ai metodi che sono oggetto dell'analisi comparata per la vigilanza.";

(f) il paragrafo 8 è così modificato:

(i) al primo comma è aggiunta la lettera c) seguente:

"(c) "c) l'elenco degli enti *pertinenti* di cui al paragrafo 1, lettera c).";

(ii) è inserito il secondo comma seguente:

"Ai fini della lettera c), nel redigere l'elenco degli enti *pertinenti* l'ABE tiene conto di considerazioni in materia di proporzionalità.";

*12 Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).";

(16) all'articolo 85, il paragrafo 1 è così modificato:

"1. Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire le esposizioni al rischio operativo, nel quale sono compresi i rischi derivanti dall'esternalizzazione, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.";

(17) è inserito un nuovo articolo 87 bis:

"Articolo 87 bis

Rischi ambientali, sociali e di governance

1. Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano, nell'ambito dei loro solidi dispositivi di governance, ivi compreso il quadro di gestione dei rischi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi ambientali, sociali e di governance su una serie adeguata di orizzonti temporali.

2. Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi di cui al paragrafo 1 sono proporzionati all'ampiezza, alla natura e alla complessità dei rischi ambientali, sociali e di governance comportati dal modello imprenditoriale e dalla portata delle attività

dell'ente e coprono orizzonti a breve e medio termine e un orizzonte a lungo termine di almeno 10 anni.

3. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano alla prova la propria resilienza agli impatti negativi a lungo termine di fattori ambientali, sociali e di governance, sia in scenari di base che in scenari avversi lungo un determinato arco di tempo, a partire dai fattori climatici. Ai fini della prova, le autorità competenti garantiscono che gli enti includano una serie di scenari ambientali, sociali e di governance che riflettano i potenziali impatti di cambiamenti ambientali e sociali e delle politiche pubbliche correlate sul contesto imprenditoriale a lungo termine. ***Le autorità competenti garantiscono che per le prove gli enti utilizzino scenari credibili, basati sugli scenari elaborati dalle organizzazioni internazionali.***

4. Le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi delle pratiche degli enti in relazione alla loro strategia ambientale, sociale e di governance e alla loro gestione dei rischi, ivi compresi i piani che devono essere elaborati a norma dell'articolo 76, nonché i progressi compiuti e i rischi legati all'adattamento dei loro modelli imprenditoriali ai pertinenti ***obiettivi normativi applicabili*** verso un'economia sostenibile, tenendo conto delle relative politiche di concessione di prestiti e dei relativi obiettivi e limiti in materia ambientale, sociale e di governance. ***La verifica della solidità di tali piani da parte delle autorità competenti è effettuata nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudentiale.***

Se del caso, ai fini della valutazione di cui al primo comma, le autorità competenti possono cooperare con le autorità o gli enti pubblici competenti in materia di cambiamenti climatici e vigilanza ambientale.

5. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare:

- (a) norme minime e metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi ambientali, sociali e di governance;
- (b) il contenuto dei piani da elaborare a norma dell'articolo 76, ***paragrafo 2***, che comprendono calendari specifici e obiettivi e traguardi intermedi quantificabili, al fine di ***monitorare e*** affrontare i rischi ***finanziari*** derivanti ***da fattori ambientali, sociali e di governance, compresi quelli derivanti dalla transizione e dal processo di adeguamento agli obiettivi normativi applicabili*** verso un'economia sostenibile, ***in particolare l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 di cui al regolamento (UE) 2021/1119;***
- (c) criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sulla stabilità finanziaria degli enti nel breve, medio e lungo periodo;
- (d) criteri per stabilire gli scenari e i metodi di cui al paragrafo 3, ivi compresi i parametri e le ipotesi da utilizzare in relazione a ciascuno degli scenari e dei rischi specifici.

Se del caso, gli obiettivi, le metodologie e il contenuto dei piani, compresi i criteri e gli impegni relativi agli obiettivi di cui alla direttiva 2013/34/UE, sono coerenti con

i criteri, le metodologie e gli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo e sono coerenti con le ipotesi e gli impegni inclusi nei piani.

L'ABE pubblica *gli orientamenti di cui al primo comma, lettera b)*, entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], *gli orientamenti di cui al primo comma, lettera d)*, entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e *gli orientamenti di cui al primo comma, lettere a) e c)*, entro il [OP: inserire la data = 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. L'ABE aggiorna periodicamente tali orientamenti affinché riflettano i progressi compiuti nella misurazione e nella gestione dei fattori ambientali, sociali e di governance e gli sviluppi degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di sostenibilità.";

(18) l'articolo 88 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"(e) il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non può esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente.";

(b) all'articolo 88 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Gli Stati membri assicurano che gli enti redigano, mantengano e aggiornino dichiarazioni individuali che illustrano i ruoli e le funzioni di ciascun membro dell'organo di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave e una mappatura delle funzioni, ivi compresi dettagli delle linee di riporto gerarchico e delle linee di responsabilità, nonché delle persone coinvolte nei dispositivi di governance di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e delle loro funzioni approvate dall'organo di gestione.

Gli Stati membri garantiscono che le dichiarazioni relative alle funzioni e la mappatura delle stesse siano rese disponibili e comunicate in tempo utile, su richiesta, alle autorità competenti.

■

(19) l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

"Articolo 91

Criteria di idoneità per i membri dell'organo di gestione delle entità

1. Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista approvati a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, (le "entità") hanno la responsabilità primaria di garantire che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i requisiti di onorabilità, ***agiscano con onestà, integrità e indipendenza***, possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. ***L'assenza di una condanna penale o di procedimenti penali in corso per un reato non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito di onorabilità e di agire con onestà e integrità.***

Le autorità competenti verificano in particolare se i criteri e i requisiti di cui al primo comma del presente articolo continuano a essere soddisfatti qualora abbiano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale ente.

2. Ciascun membro dell'organo di gestione dedica tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni in seno alle entità.

3. Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter valutare e mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione. Il fatto di essere membro dell'organo di gestione di un ente creditizio affiliato permanentemente a un organismo centrale non costituisce di per sé un ostacolo all'indipendenza di spirito.

4. L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze tali da riuscire a comprendere adeguatamente le attività dell'ente, nonché i rischi associati cui esso è esposto nel breve, medio e lungo periodo, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. La composizione generale dell'organo di gestione è **abbastanza diversificata da** riflettere una gamma sufficientemente ampia di esperienze.

5. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di gestione può ricoprire simultaneamente tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente. Fatto salvo il caso in cui i membri dell'organo di gestione rappresentino gli interessi di uno Stato membro, i membri dell'organo di gestione di un ente che sia significativo per le sue dimensioni, per la sua organizzazione interna e per la natura, l'ampiezza e la complessità delle sue attività ricoprono simultaneamente, a partire dal 1° luglio 2014, soltanto una delle combinazioni di incarichi di amministratore seguenti:

- (a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
- (b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

6. Ai fini del paragrafo 5, sono considerati come un unico incarico di amministratore:

- (a) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
- (b) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di uno dei seguenti soggetti:
 - (i) enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (ii) imprese, comprese le entità non finanziarie, in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.

"Ai fini della lettera a) del presente paragrafo, per gruppo si intende un gruppo di imprese che sono collegate tra loro ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*13.

7. Gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del paragrafo 5.

8. Le autorità competenti possono autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo in aggiunta agli incarichi di amministratore di cui al paragrafo 5, lettere a) e b).

9. Le entità destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione, ***anche in merito ai rischi ambientali, sociali e di governance e sui rischi relativi alle TIC.***

10. Gli Stati membri o le autorità competenti impongono alle entità e ai rispettivi comitati per le nomine, ove istituiti, di attenersi a un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri e di ***promuovere la diversità e l'equilibrio di genere*** in seno all'organo di gestione. ***A tal fine, le istituzioni predispongono una politica che promuova la diversità in seno all'organo di gestione, ivi compresa la definizione di un obiettivo per la rappresentanza minima del genere sottorappresentato e misure concrete per garantire una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere.***

11. Le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e utilizzano tali informazioni per confrontare le prassi relative alla diversità. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE. L'ABE utilizza tali informazioni per confrontare le prassi relative alla diversità a livello di Unione.

12. L'ABE emana orientamenti in merito a quanto segue:

- (a) la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente;
- (b) la nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell'organo di gestione di cui al paragrafo 3;
- (c) la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dell'organo di gestione di cui al paragrafo 4;
- (d) la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 9;
- (e) la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 10.

(e bis) i criteri per determinare se vi siano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a un ente.

Ai fini dell'elaborazione degli orientamenti di cui alla lettera e bis), l'ABE collabora strettamente con l'autorità antiriciclaggio e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

L'ABE emana tali orientamenti entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

13. Il presente articolo e gli articoli da 91 bis a 91 quinquies lasciano impregiudicate le disposizioni adottate dagli Stati membri in merito alla rappresentanza dei dipendenti in seno all'organo di gestione.

13 bis. Gli articoli 91 bis e 91 ter lasciano impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla nomina di membri dell'organo di gestione nella sua funzione di vigilanza da parte di organi elettivi regionali o locali o alle nomine in cui l'organo di gestione non è competente nel processo di selezione e nomina dei suoi membri.

*13 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).";

(20) sono inseriti gli articoli da 91 bis a 91 quinquies seguenti:

"Articolo 91 bis

Valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione da parte delle entità

1. Le entità di cui all'articolo 91, paragrafo 1, assicurano che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi da 1 a 8.

2. Le entità valutano l'idoneità dei membri dell'organo di gestione prima che tali membri assumano le loro funzioni. ■

Tuttavia, ove sia strettamente necessario sostituire immediatamente un membro dell'organo di gestione, le entità possono ***effettuare una valutazione dell'idoneità meno approfondita*** dei membri sostitutivi ***prima*** che questi ultimi assumano le loro funzioni. ***Una valutazione completa è svolta il prima possibile dopo che i membri sostitutivi hanno assunto le loro funzioni. L'ABE emana orientamenti che specificano le condizioni per lo svolgimento di una valutazione meno approfondita, comprensivi di orientamenti sui casi che potrebbero essere considerati urgenti.*** Le entità devono essere in grado di giustificare opportunamente tale sostituzione immediata.

Nel caso di enti piccoli e non complessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, e qualora non sia possibile effettuare una valutazione ex ante, le entità valutano l'idoneità dei membri dell'organo di gestione dopo che tali membri hanno assunto le loro posizioni.

Ove le entità concludano, sulla base della valutazione dell'idoneità, che il membro interessato non soddisfa i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1, esse:

- (a) *assicurano che il membro interessato non assuma la funzione in questione nel caso in cui la valutazione dell'idoneità sia completata prima che tale membro assuma le sue funzioni;*
- (b) *rimuovono tali membri dall'organo di gestione o adottano le misure necessarie per garantire che questi siano idonei alla posizione in questione, nel caso in cui tali membri assumano le loro funzioni prima del completamento della valutazione.*

3. Le entità garantiscono che le informazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione rimangano aggiornate. Se richiesto, le entità comunicano tali informazioni alle autorità competenti.

3 bis. Non appena le entità vengano a conoscenza di nuovi elementi o altre questioni che possano incidere sull'idoneità del membro dell'organo di gestione, le entità ne informano senza indebito ritardo le pertinenti autorità competenti.

4. Le entità che rinnovino il mandato dei membri dell'organo di gestione informano per iscritto le autorità competenti ***senza indebito ritardo, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data del rinnovo del mandato.***

Articolo 91 ter

Valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione delle entità da parte delle autorità competenti

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti valutino se i membri dell'organo di gestione delle entità di cui all'articolo 91, paragrafo 1, soddisfano sempre i criteri e i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi da 1 a 8.

2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, le entità trasmettono alle autorità competenti la domanda iniziale presentata dal pertinente membro dell'organo di gestione subito dopo aver ultimato la valutazione interna dell'idoneità.

Nei casi in cui l'entità non possa effettuare la valutazione interna dell'idoneità prima che i membri dell'organo di gestione assumano le loro funzioni a norma dell'articolo 91 bis, paragrafo 2, la domanda è presentata il prima possibile dopo la selezione del membro e comunque senza indebiti ritardi dopo che il membro ha assunto le sue funzioni.

La domanda è corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari affinché le autorità competenti possano svolgere efficacemente la valutazione dell'idoneità.

3. Le autorità competenti ***ultimano la valutazione dell'idoneità entro 80 giorni lavorativi (il "periodo di valutazione") a decorrere dalla data in cui comunicano per iscritto di aver ricevuto la domanda completa e i documenti su cui si basa.*** ■

Le autorità competenti possono chiedere all'autorità responsabile della vigilanza antiriciclaggio in linea con la direttiva (UE) 2015/849 di consultare, nell'ambito delle loro verifiche e in funzione del rischio, le informazioni pertinenti riguardanti i membri dell'organo di gestione. Le autorità competenti possono anche chiedere di avere accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui all'articolo 11 del regolamento [inserire il riferimento – proposta che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio – COM(2021) 421 final]. L'autorità responsabile della vigilanza

antiriciclaggio in linea con la direttiva (UE) 2015/849 decide se accogliere o meno tale richiesta.

4. Le autorità competenti che richiedono **■** informazioni o documenti integrativi ***alle entità di cui al paragrafo 1 o ad altre autorità oppure che svolgono*** colloqui o audizioni possono prolungare il periodo di valutazione di massimo **20** giorni lavorativi. Il periodo di valutazione non supera tuttavia i **90** giorni lavorativi. La richiesta di informazioni o documenti integrativi è presentata per iscritto ed è specifica. Le entità comunicano per iscritto di aver ricevuto la richiesta di informazioni o documenti integrativi entro due giorni lavorativi e forniscono le informazioni o i documenti integrativi richiesti entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della conferma scritta del ricevimento della richiesta delle autorità competenti. ***La mancata fornitura da parte delle entità delle informazioni richieste entro tale termine comporta la chiusura della procedura senza alcuna ulteriore valutazione da parte dell'autorità competente. La chiusura della procedura lascia impregiudicata la possibilità per l'entità di presentare una nuova domanda.***

5. Non appena le entità o il pertinente membro dell'organo di gestione vengano a conoscenza di nuovi elementi o altre questioni che possano incidere sull'idoneità del membro dell'organo di gestione, le entità ne informano senza indebito ritardo le pertinenti autorità competenti.

Qualora l'autorità competente venga a conoscenza del fatto che le informazioni pertinenti relative all'idoneità del membro dell'organo di gestione hanno subito una modifica che possa incidere sull'idoneità del membro interessato, essa riesamina l'idoneità del membro dell'organo di gestione.

6. Le autorità competenti ***possono decidere di non rivalutare*** l'idoneità dei membri dell'organo di gestione in occasione del rinnovo del loro mandato, fatto salvo il caso in cui informazioni pertinenti note alle autorità competenti abbiano subito una modifica che possa incidere sull'idoneità del membro interessato.

7. Ove i membri dell'organo di gestione non soddisfino sempre i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi da 1 a 8, o ove le entità non rispettino gli obblighi e i termini di cui al paragrafo 2 o 4 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per:

- (a) impedire che tali membri facciano parte dell'organo di gestione;
- (b) ***sospendere o*** rimuovere tali membri dall'organo di gestione;
- (c) imporre alle entità interessate di adottare le misure necessarie a garantire che il membro interessato sia idoneo alla funzione in questione.

8. Conformemente ai paragrafi da 1 a 7, le autorità competenti effettuano la valutazione dell'idoneità prima che i membri dell'organo di gestione assumano le loro funzioni in seno alle entità seguenti:

- (a) l'ente impresa madre nell'UE che si qualifica come grande ente;
- (b) l'ente impresa madre in uno Stato membro che si qualifica come grande ente, ***salvo se è affiliata a un organismo centrale, nel qual caso solo l'idoneità dei membri dell'organo di gestione dell'organismo centrale è valutata ex ante;***

- (c) l'organismo centrale che si qualifica come grande ente o che vigila su grandi enti a esso affiliati;
- (d) l'ente autonomo nell'UE che si qualifica come grande ente;
- (e) la filiazione rilevante;
- (f) le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE che hanno grandi enti o filiazioni rilevanti all'interno del loro gruppo.

Tuttavia, ove sia strettamente necessario sostituire immediatamente un membro dell'organo di gestione, le autorità competenti possono effettuare la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione dopo che questi ultimi hanno assunto le loro funzioni. Le entità **giustificano** opportunamente **la necessità di** tale sostituzione immediata.

9. Ai fini del paragrafo 2, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni o i documenti di accompagnamento che devono essere trasmessi alle autorità competenti affinché possano effettuare la valutazione dell'idoneità.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. ***Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l'ABE tiene conto delle pratiche e degli strumenti esistenti.***

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 91 quater

Criteria e valutazione dell'idoneità dei titolari di funzioni chiave da parte delle entità

1. Le entità di cui all'articolo 91, paragrafo 1, hanno la responsabilità primaria di garantire che i titolari di funzioni chiave soddisfino sempre i requisiti di onorabilità, onestà e integrità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Ove le entità concludano, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, che la persona non soddisfa i requisiti di cui al medesimo paragrafo, esse non nominano tale

persona come titolare di funzioni chiave. Le entità adottano tutte le misure necessarie per garantire il corretto esercizio di tale funzione, ***compresa la sostituzione del titolare di funzioni chiave se tale persona cessa di soddisfare i criteri di idoneità.***

3. Le entità garantiscono che le informazioni sull'idoneità dei titolari di funzioni chiave rimangano aggiornate. Se richiesto, le entità comunicano tali informazioni alle autorità competenti.

Articolo 91 quinquies

Valutazione dell'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario da parte delle autorità competenti

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti valutino, prima che i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario assumano le loro funzioni, se essi soddisfano i criteri di idoneità di cui all'articolo 91 quater, paragrafo 1, ove i responsabili o il direttore in questione debbano essere nominati per l'esercizio di funzioni in seno alle entità seguenti:

- (a) l'ente impresa madre nell'UE che si qualifica come grande ente;
- (b) l'ente impresa madre in uno Stato membro che si qualifica come grande ente, ***salvo se è affiliata a un organismo centrale, nel qual caso è valutata solo l'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario dell'organismo centrale;***
- (c) l'organismo centrale che si qualifica come grande ente o che vigila su grandi enti a esso affiliati;
- (d) l'ente autonomo nell'UE che si qualifica come grande ente;
- (e) la filiazione rilevante ***quando è un ente impresa madre in uno Stato membro.***

2. Ai fini della valutazione dell'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario di cui al paragrafo 1, le entità di cui al medesimo paragrafo trasmettono alle autorità competenti la domanda iniziale presentata dalla persona interessata subito dopo aver ultimato la valutazione interna dell'idoneità. Tale domanda è corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari affinché le autorità competenti possano svolgere efficacemente la valutazione dell'idoneità.

3. Le autorità competenti comunicano per iscritto di aver ricevuto la domanda e i documenti richiesti a norma del paragrafo 2 entro due giorni lavorativi.

Le autorità competenti possono chiedere all'autorità responsabile della vigilanza antiriciclaggio in linea con la direttiva (UE) 2015/849 di consultare, nell'ambito delle loro verifiche e in funzione del rischio, le informazioni pertinenti riguardanti i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario. Le autorità competenti possono anche chiedere di avere accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui all'articolo 11 del regolamento [inserire il riferimento – proposta che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio – COM(2021) 421 final]. L'autorità responsabile della vigilanza antiriciclaggio in linea con la direttiva (UE) 2015/849 decide se accogliere o meno tale richiesta.

Le autorità competenti valutano l'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario entro **60** giorni lavorativi (il "periodo di valutazione") a decorrere dalla data della comunicazione scritta di cui al primo comma.

4. Le autorità competenti che richiedono informazioni o documenti integrativi **alle entità di cui al paragrafo 1 o ad altre autorità oppure che svolgono** colloqui o audizioni possono prolungare il periodo di valutazione di massimo **20** giorni lavorativi. Il periodo di valutazione non supera tuttavia i **90** giorni lavorativi. La richiesta di informazioni o documenti integrativi è presentata per iscritto ed è specifica. Le entità di cui al paragrafo 1 comunicano di aver ricevuto la richiesta di informazioni o documenti integrativi entro due giorni lavorativi e forniscono le informazioni o i documenti integrativi richiesti entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della conferma scritta del ricevimento della richiesta delle autorità competenti. **La mancata fornitura da parte delle entità delle informazioni richieste entro tale termine comporta la chiusura della procedura senza alcuna ulteriore valutazione da parte dell'autorità competente. La chiusura della procedura lascia impregiudicata la possibilità per l'entità di presentare una nuova domanda.**

5. Non appena le entità di cui al paragrafo 1 **o i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario** vengano a conoscenza di nuovi elementi o altre questioni che possano incidere sull'idoneità **dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario**, le entità di cui al suddetto paragrafo ne informano senza indebito ritardo le pertinenti autorità competenti.

5 bis. Qualora l'autorità competente venga a conoscenza del fatto che le informazioni pertinenti relative all'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario hanno subito una modifica che possa incidere sull'idoneità dei responsabili o del direttore interessati, essa riesamina la loro idoneità.

6. Ove i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 91 quater, paragrafo 1, o ove le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo non rispettino gli obblighi e i termini di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per:

- (a) impedire ai responsabili o al direttore in questione di esercitare le loro funzioni;
- (b) **sospendere o** rimuovere i responsabili o il direttore in questione;
- (c) imporre alle entità di cui al paragrafo 1 di adottare le opportune misure per garantire che i responsabili o il direttore in questione siano idonei alla funzione interessata.

7. Ai fini del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni o i documenti di accompagnamento che devono essere trasmessi alle autorità competenti affinché possano effettuare la valutazione dell'idoneità.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. ***Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l'ABE tiene conto delle pratiche e degli strumenti esistenti.***

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

■ 9. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, ***per il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 91 quater e per facilitare l'attuazione e l'applicazione uniforme dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 91 bis a 91 quinquies della presente direttiva, come pure l'esercizio dei poteri e l'attuazione delle misure di cui all'articolo 91 ter, paragrafo 7, e all'articolo 91 quinquies, paragrafo 6, della presente direttiva da parte delle autorità competenti. L'ABE emana tali orientamenti entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]."***

(22) l'articolo 92 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"(e) i membri del personale impegnati in funzioni di controllo interno sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;

(f) la remunerazione del personale di alto livello nelle funzioni di controllo interno è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all'articolo 95 o, se tale comitato non è stato istituito, dall'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica;"

(b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo interno o sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente;"

(23) l'articolo 94 è così modificato:

(-a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) quando la remunerazione è legata ai risultati, l'importo totale della remunerazione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente, e nella valutazione dei risultati individuali sono considerati criteri finanziari e non finanziari, tra cui il trattamento dei rischi di cui all'articolo 76, paragrafo 2;"

(a) al paragrafo 1, lettera g), punto ii), il quinto trattino è sostituito dal seguente:

"- l'ente informa senza indugio l'autorità competente delle decisioni adottate dai suoi azionisti, proprietari o soci, compresi gli eventuali rapporti massimi più elevati approvati a norma del presente punto, primo comma, e le autorità competenti utilizzano le informazioni ricevute per confrontare le prassi degli enti a tale proposito. Le autorità competenti trasmettono i parametri di riferimento all'ABE, che li pubblica su base aggregata per Stato membro di origine in un formato comune di presentazione. L'ABE può predisporre orientamenti volti a facilitare l'attuazione del presente trattato e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte;"

(b) al paragrafo 2, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"(a) le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo interno;"

(c) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"(a) un ente che non sia un grande ente e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;"

(23 bis) all'articolo 97, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano il principio di proporzionalità in conformità dei criteri di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c). In particolare, le autorità competenti tengono conto dei seguenti elementi:

- (a) se l'entità non è un ente a rilevanza sistemica a livello globale o G-SII ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;***
- (b) se l'entità e le sue filiazioni sono legate in conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e la normativa nazionale applicabile impone alle imprese collegate di attribuire gli utili principalmente agli interessi comuni dei membri;***
- (c) se le filiazioni sono enti piccoli e non complessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) 575/2013 o enti meno rilevanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1024/2013.";***

(23 ter) all'articolo 98, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"i bis) la misura in cui gli enti hanno adottato politiche e azioni operative appropriate relative agli obiettivi e ai traguardi definiti nei piani di cui all'articolo 76, paragrafo 2.";

(24) all'articolo 98 è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

"9. La revisione e la valutazione effettuate dalle autorità competenti comprendono la valutazione dei processi di governance e di gestione dei rischi predisposti dagli enti

per far fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance, nonché la valutazione delle esposizioni degli enti ai rischi ambientali, sociali e di governance. Nel determinare l'adeguatezza dei processi e delle esposizioni degli enti, le autorità competenti tengono conto dei modelli imprenditoriali di tali enti.

La valutazione delle esposizioni dell'ente ai rischi ambientali, sociali e di governance è effettuata anche sulla base dei piani degli enti quali definiti dall'articolo 76, paragrafo 2. I processi di governance e di gestione dei rischi degli enti relativi ai rischi ambientali, sociali e di governance sono allineati agli obiettivi stabiliti in tali piani.

La revisione e la valutazione effettuate dalle autorità competenti comprendono la valutazione dei piani e degli obiettivi degli enti, di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e dei progressi compiuti nell'affrontare i rischi ambientali, sociali e di governance derivanti dal processo di adeguamento verso la neutralità climatica entro il 2050 di cui al regolamento (UE) 2021/1119 e verso altri obiettivi strategici pertinenti dell'Unione relativi a fattori ambientali, sociali e di governance.";

(25) all'articolo 100 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3. Gli enti ed eventuali terzi che fungono da consulenti per gli enti si astengono da attività che possono pregiudicare una prova di stress, come l'analisi comparata, lo scambio di informazioni tra loro, la conclusione di accordi in merito a una condotta comune o l'ottimizzazione delle loro comunicazioni di dati nelle prove di stress. Fatte salve le altre disposizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per individuare tali attività.

4. L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA elaborano, attraverso il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, orientamenti volti a garantire che nelle prove di stress relative ai rischi ambientali, sociali e di governance siano integrate la coerenza, considerazioni a lungo termine e norme comuni riguardanti le metodologie di valutazione. ***Il comitato congiunto pubblica tali orientamenti entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].*** L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA esaminano, attraverso il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, in che modo i rischi sociali e di governance possono essere integrati nelle prove di stress.";

(26) l'articolo 104 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

(i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 4, 5 e 9, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102 della presente direttiva, e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno il potere di:";

(ii) è aggiunta la lettera m) seguente:

"(m) imporre agli enti di ridurre i rischi derivanti dalla loro discrepanza rispetto ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione e alle tendenze più generali in ordine alla transizione relative ai fattori ambientali, sociali e di governance nel breve, medio e lungo periodo, anche mediante adeguamenti dei loro modelli imprenditoriali, delle loro strategie di governance e della loro gestione dei rischi;"

(ii bis) è aggiunta la lettera m bis) seguente:

"(m bis) "richiedere il rafforzamento degli obiettivi, delle misure e delle azioni inclusi nei piani da preparare conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, qualora si ritenga che il mantenimento degli obiettivi, delle misure e delle azioni esistenti presenti rischi sostanziali alla solidità prudenziale di un ente nel breve, medio e lungo periodo."

(b) è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare in quale modo le autorità competenti possono accertare che i rischi di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) degli enti, di cui all'articolo 381 del regolamento (UE) n. 575/2013, rappresentino un rischio eccessivo per la solidità di tali enti.";

(27) l'articolo 104 bis è modificato come segue:

(a) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, fatta eccezione per il quinto comma di detto paragrafo, e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.";

(b) sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

"6. Quando un ente è vincolato dall'output floor, si applicano le disposizioni seguenti ***al fine di prevenire un doppio conteggio dei rischi nel secondo pilastro***:

(a) l'importo nominale dei fondi propri aggiuntivi richiesti dall'autorità competente dell'ente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non aumenta in conseguenza del fatto che l'ente è vincolato dall'output floor;

(b) l'autorità competente dell'ente riesamina senza indebito ritardo, e in ogni caso entro ***sei mesi prima della*** data in cui è ultimato il successivo processo di revisione e valutazione, i fondi propri aggiuntivi che ha richiesto all'ente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed elimina le parti di tali fondi che comporterebbero un doppio conteggio dei rischi già interamente coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor.

Non appena l'autorità competente ha completato il riesame di cui alla lettera b), la lettera a) non è più applicabile.

Negli anni successivi, le autorità competenti tengono conto di quanto sopra nell'ambito dell'esecuzione periodica del processo di revisione e valutazione prudenziale.

Ai fini del presente articolo e degli articoli 131 e 133 della presente direttiva, un ente si considera vincolato dall'output floor quando l'importo complessivo dell'esposizione dell'ente al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 supera l'importo complessivo della sua esposizione al rischio senza soglia minima calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, di tale regolamento.

6 bis. Entro il 30 giugno 2023, l'ABE emana orientamenti che integrano i suoi orientamenti del 19 dicembre 2014 sulle procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale, che specificano ulteriormente come rendere operativi i requisiti di cui al paragrafo 6, in particolare:

- (a) in che modo le autorità competenti riflettono, nel loro processo di revisione e valutazione prudenziale, il fatto che un ente è diventato vincolato dall'output floor;***
- (b) in che modo le autorità competenti e gli enti comunicano e divulgano l'impatto sui requisiti in materia di vigilanza di un ente vincolato dall'output floor.***

7. Ai fini del paragrafo 2, fintanto che l'ente è vincolato dall'output floor, l'autorità competente dell'ente non impone un requisito in materia di fondi propri aggiuntivi che comporterebbe un doppio conteggio dei rischi già interamente coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor.";

(27 bis) all'articolo 104 ter è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Quando un ente diventa vincolato dall'output floor, la sua autorità competente può riesaminare i suoi orientamenti in materia di fondi aggiuntivi comunicati al rispettivo ente per assicurarsi che la sua calibrazione rimanga adeguata.";

(28) all'articolo 106, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a esigere dagli enti:

- (a) che pubblichino le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno ■ ;***
- (a bis) che fissino termini per la trasmissione, dagli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi all'ABE, delle informazioni da pubblicare affinché siano pubblicate su un sito web centralizzato dell'ABE;***
- (b) che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dal sito web dell'ABE per le pubblicazioni centralizzate o dai documenti di bilancio degli enti.***

Tenendo in considerazione le disposizioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare i requisiti indicati al paragrafo 1 del presente articolo. L'ABE emana tali orientamenti entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].";

(29) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

"Fatte salve le disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria o alle società partecipazione finanziaria mista approvate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, gli Stati membri esigono che i membri dell'organo di gestione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza di cui all'articolo 1, paragrafo 91, necessarie per l'esercizio di tali funzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.";

(30) nel titolo VII, capo 3, è inserita la sezione 0 seguente:

"SEZIONE 0

APPLICAZIONE DEL PRESENTE CAPO AI GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 110 bis

Ambito di applicazione in relazione ai gruppi di imprese di investimento

Il presente capo si applica ai gruppi di imprese di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio*, laddove almeno un'impresa di investimento appartenente a tale gruppo sia soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033*¹⁴.

Il presente capo non si applica ai gruppi di imprese di investimento in cui nessuna impresa di investimento appartenente al gruppo è soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

*¹⁴ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).";

(31) l'articolo 131 è così modificato:

(a) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Ove un O-SII sia vincolato dall'output floor, la sua autorità competente o designata, a seconda dei casi, **può riesaminare** il requisito di riserva per gli O-SII da applicarsi all'ente per assicurarsi che la sua calibrazione rimanga adeguata.";

(b) al paragrafo 5 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(32) l'articolo 133 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro garantisce che sia possibile fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici non previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 130 e 131 della presente direttiva, **compresi i rischi connessi ai cambiamenti climatici**, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.";

(b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Quando un ente è vincolato dall'output floor, si applicano entrambe le disposizioni seguenti:

(a) l'importo del capitale primario di classe 1 che è tenuto a detenere a norma del primo comma è limitato all'importo massimo seguente:

$$r_T \cdot E_T^* + \sum_i r_i \cdot E_i^*$$

dove:

E_T = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente senza soglia minima calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

E_i = l'importo dell'esposizione al rischio dell'ente per il sottoinsieme di esposizioni i senza soglia minima calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

$r_T, r_i = r_T$ e r_i come definiti al primo comma;

(b) l'autorità competente o designata, a seconda dei casi, **può riesaminare** la calibrazione del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, a seconda dei casi, per garantire che essi restino adeguati e non comportino un doppio conteggio dei rischi già coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor.

Il calcolo di cui alla lettera a) si applica fino al momento in cui l'autorità designata ultima il riesame di cui alla lettera b) e pubblica una nuova decisione sulla calibrazione del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente alla procedura di cui al presente

articolo. A decorrere da tale momento, il massimale di cui alla lettera a) non è più applicabile.";

(c) al paragrafo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non può essere utilizzata per far fronte ai rischi seguenti:

(i) rischi contemplati dagli articoli 130 e 131;

(ii) rischi interamente coperti dal calcolo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.";

■

(e) i paragrafi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % e fino al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva chiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 i pareri della Commissione e del CERS.

Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza del coefficiente o dei coefficienti di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione, tenendo conto della valutazione del CERS, fornisce il suo parere circa il fatto che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno.

In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello Stato membro che fissa tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.

Qualora uno o più enti cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico siano filiazioni di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, il CERS e la Commissione esaminano inoltre nei loro pareri se sia opportuno applicare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a tali enti.

Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale ente e in caso di parere negativo della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, può deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il

coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.

Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al primo comma del presente paragrafo.

12. Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, chiede l'autorizzazione della Commissione prima di applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro sei settimane dal ricevimento della notifica.

Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, ad adottare la misura proposta.

Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia di cui al primo comma del presente paragrafo.";

(33) l'articolo 142 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) un piano e un calendario per aumentare i fondi propri finalizzato a soddisfare pienamente il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria;"

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità competente valuta il piano di conservazione del capitale e lo approva solo se ritiene che se applicato esso potrà ragionevolmente consentire di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere all'ente di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito

di riserva del coefficiente di leva finanziaria cui è soggetto entro un periodo di tempo che l'autorità competente considera adeguato.";

(c) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) si avvale dei poteri di cui all'articolo 102 per imporre limiti alle distribuzioni più rigorosi di quelli previsti agli articoli 141 e 141 ter, a seconda dei casi.";

(33 bis) all'articolo 145, è aggiunta la lettera seguente:

"i bis) contenuto e formato dei piani di transizione di cui all'articolo 76 per garantire un'applicazione coerente della presente direttiva.";

(34) all'articolo 161, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE¹⁵ è così modificata:

(1) all'articolo 27 sono aggiunti i paragrafi 6, 7 e 8 seguenti:

"6. Quando sono nominati nuovi membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza a norma del presente articolo e dell'articolo 28 della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti effettuino la valutazione dei membri dell'organo di amministrazione, come previsto all'articolo 91 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, e dei titolari di funzioni chiave, come previsto all'articolo 91 quinquies, paragrafo 1, di detta direttiva, solo dopo che essi hanno assunto le loro funzioni.

L'articolo 91 bis, paragrafo 2, e l'articolo 91 quater, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE non si applicano alla nomina dei nuovi membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza di cui al primo comma.

7. Le autorità competenti provvedono a effettuare le valutazioni di cui al paragrafo 6 senza indebito ritardo. Tali valutazioni devono essere ultimate entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della nomina.

8. Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'autorità di risoluzione circa l'esito delle valutazioni di cui al paragrafo 6.";

(2) all'articolo 34 sono aggiunti i paragrafi 7, 8 e 9 seguenti:

"7. Quando sono nominati nuovi membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza a norma del presente articolo e dell'articolo 63 della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti effettuino la valutazione dei membri dell'organo di amministrazione, come previsto all'articolo 91 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, e dei titolari di funzioni chiave, come previsto all'articolo 91 quinquies, paragrafo 1, di detta direttiva, solo dopo che essi hanno assunto le loro funzioni.

L'articolo 91 bis, paragrafo 2, e l'articolo 91 quater, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE non si applicano alla nomina dei nuovi membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza di cui al primo comma.

Il primo comma e il secondo comma si applicano anche alla valutazione dei membri dell'organo di amministrazione dell'ente-ponte nominati a norma dell'articolo 41 subito dopo l'avvio di un'azione di risoluzione.

8. Le autorità competenti provvedono a effettuare le valutazioni di cui al paragrafo 7 senza indebito ritardo. Tali valutazioni devono essere ultimate entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della nomina.

9. Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'autorità di risoluzione circa l'esito delle valutazioni di cui al paragrafo 7.

*¹⁵ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)."

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire la data = il giorno successivo alla data di recepimento della presente direttiva di modifica].

Tuttavia le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'articolo 1, punto 8, in materia di vigilanza prudenziale delle succursali di paesi terzi si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di applicazione della presente direttiva di modifica].

In deroga al comma precedente, gli Stati membri applicano le disposizioni in materia di segnalazione in relazione a succursali di paesi terzi di cui al titolo VI, capo 1, sezione II, sottosezione 4, della direttiva 2013/36/UE, quali inserite dalla presente direttiva, a decorrere dalla data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE			
Riferimenti	COM(2021)0663 – C9-0395/2021 – 2021/0341(COD)			
Presentazione della proposta al PE	28.10.2021			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 17.1.2022			
Relatori Nomina	Jonás Fernández 25.10.2021			
Esame in commissione	31.3.2022	20.4.2022	13.6.2022	31.8.2022
Approvazione	24.1.2023			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	49 2 7		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtos, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Csaba Molnár, Denis Nesci, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Sirpa Pietikäinen, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Dorien Rookmaker, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Herbert Dorfmann, Gianna Gancia, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Ville Niinistö, Erik Poulsen, René Repasi			
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Susanna Ceccardi, Andor Deli, Pierre Larrourou, Alessandro Panza			
Deposito	10.2.2023			

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

49	+
ECR	Denis Nesci
ID	Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Valentino Grant, Alessandro Panza, Marco Zanni
NI	Andor Deli
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Georgios Kyrtos, Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larroutourou, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, René Repasi, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun

2	-
ID	France Jamet
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

7	0
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt
The Left	José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti